


# Freedom, Security & Justice: European Legal Studies

Rivista giuridica di classe A

2026, n. 3

EDITORIALE SCIENTIFICA

## DIRETTRICE

**Angela Di Stasi**
Ordinario di Diritto Internazionale e di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Titolare della Cattedra Jean Monnet 2017-2020 (Commissione europea)
"Judicial Protection of Fundamental Rights in the European Area of Freedom, Security and Justice"

## CONSIGLIO SCIENTIFICO

**Giandonato Caggiano**, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre
**Sergio Maria Carbone**, Professore Emerito, Università di Genova
**Roberta Clerici**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale privato, Università di Milano †
**Nigel Lowe**, Professor Emeritus, University of Cardiff
**Paolo Mengozzi**, Professore Emerito, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - già Avvocato generale presso la Corte di giustizia dell'UE
**Massimo Panebianco**, Professore Emerito, Università di Salerno
**Nicoletta Parisi**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Catania - già Componente ANAC
**Guido Raimondi**, già Presidente della Corte EDU – già Presidente di Sezione della Corte di Cassazione
**Silvana Sciarra**, Professore Emerito, Università di Firenze - Presidente Emerito della Corte Costituzionale
**Giuseppe Tesauro**, Professore f.r. di Diritto dell'UE, Università di Napoli "Federico II" - Presidente Emerito della Corte Costituzionale †
**Antonio Tizzano**, Professore Emerito, Università di Roma "La Sapienza" - Vice Presidente Emerito della Corte di giustizia dell'UE
**Ennio Triggiani**, Professore Emerito, Università di Bari †
**Ugo Villani**, Professore Emerito, Università di Bari

## COMITATO EDITORIALE

**Maria Caterina Baruffi**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bergamo
**Alfonso-Luis Calvo Caravaca**, Catedrático Jubilado de Derecho Internacional Privado, Universidad Carlos III de Madrid
**Ida Caracciolo,** Ordinario di Diritto Internazionale, Università della Campania – Giudice dell'ITLOS
**Pablo Antonio Fernández-Sánchez**, Profesor Emérito de Derecho Internacional, Universidad de Sevilla
**Inge Govaere**, Director of the European Legal Studies Department, College of Europe, Bruges
**Paola Mori**, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università "Magna Graecia" di Catanzaro
**Lina Panella**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Messina
**Lucia Serena Rossi**, Ordinario di Diritto dell'UE, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna – già Giudice della Corte di giustizia dell'UE

## COMITATO DEI REFEREES

**Bruno Barel**, Associato f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università di Padova **Marco Benvenuti**, Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico, Università di Roma "La Sapienza **Fiammetta Borgia**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Roma "Tor Vergata" **Francesco Buonomenna**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno **Raffaele Cadin**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Roma "La Sapienza" **Ruggiero Cafari Panico**, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università di Milano **Federico Casolari**, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna **Luisa Cassetti**, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università di Perugia **Anna Cavaliere**, Associato di Filosofia del diritto, Università di Salerno **Giovanni Cellamare**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Bari **Giuseppe D'Angelo**, Ordinario di Diritto e religione, Università di Salerno **Sara De Vido**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università Ca' Foscari Venezia **Valeria Di Comite**, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Bari "Aldo Moro" **Marcello Di Filippo**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Pisa **Carmela Elefante**, Associato di Diritto e religione, Università di Salerno **Rosario Espinosa Calabuig**, Catedrática de Derecho Internacional Privado, Universitat de València **Valentina Faggiani**, Profesora Titular de Derecho Constitucional, Universidad de Granada **Caterina Fratea**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Verona **Ana C. Gallego Hernández,** Profesora Ayudante de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad de Sevilla **Pietro Gargiulo**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Teramo **Francesca Graziani**, Associato di Diritto Internazionale, Università della Campania "Luigi Vanvitelli" **Giancarlo Guarino**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II" **Elspeth Guild**, Associate Senior Research Fellow, CEPS **Victor Luis Gutiérrez Castillo**, Profesor de Derecho Internacional Público, Universidad de Jaén **Ivan Ingravallo**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bari **Paola Ivaldi**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Genova **Luigi Kalb**, Ordinario f.r. di Procedura Penale, Università di Salerno **Gianfranco Liace**, Associato di Diritto dell'economia, Università di Salerno **Luisa Marin**, Ricercatore di Diritto dell'UE, Università dell'Insubria **Simone Marinai**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Pisa **Fabrizio Marongiu Buonaiuti**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Macerata **Rostane Medhi**, Professeur de Droit Public, Université d'Aix-Marseille **Michele Messina**, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Messina-Esperto Giuridico presso la Rappresentanza Permanente d'Italia a Bruxelles **Stefano Montaldo**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Torino **Violeta Moreno-Lax**, Senior Lecturer in Law, Queen Mary University of London **Claudia Morviducci**, Professore Senior di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre **Michele Nino**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Salerno **Criseide Novi**, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Foggia **Anna Oriolo**, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno **Leonardo Pasquali**, Ordinario di Diritto internazionale, Università di Pisa **Piero Pennetta**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Salerno **Francesca Perrini**, Associato di Diritto Internazionale, Università di Messina **Gisella Pignataro**, Associato di Diritto privato comparato, Università di Salerno **Emanuela Pistoia**, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Teramo **Anna Pitrone**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Messina **Concetta Maria Pontecorvo**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II" **Pietro Pustorino**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università LUISS di Roma **Santiago Ripol Carulla**, Catedrático de Derecho internacional público, Universitat Pompeu Fabra Barcelona **Angela Maria Romito**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Bari **Gianpaolo Maria Ruotolo**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Foggia **Teresa Russo**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno **Alessandra A. Souza Silveira**, Diretora do Centro de Estudos em Direito da UE, Universidad do Minho **Ángel Tinoco Pastrana**, Profesor de Derecho Procesal, Universidad de Sevilla **Sara Tonolo**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università degli Studi di Padova **Chiara Enrica Tuo**, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Genova **Talitha Vassalli di Dachenhausen**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II" **Alessandra Viviani**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Siena **Valentina Zambrano**, Associato di Diritto Internazionale, Università di Roma "La Sapienza" **Alessandra Zanobetti**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna

## COMITATO DI REDAZIONE

**Angela Festa**, Docente incaricato di Diritto dell'Unione europea, Università della Campania "Luigi Vanvitelli"
**Anna Iermano**, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno
**Daniela Marrani**, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno
**Rossana Palladino** (Coordinatore), Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno

**Revisione linguistica degli abstracts a cura di**
**Francesco Campofreda**, Dottore di ricerca in Diritto Internazionale, Università di Salerno



Rivista quadrimestrale on line "Freedom, Security & Justice: European Legal Studies" www.fsjeurostudies.eu
Editoriale Scientifica, Via San Biagio dei Librai, 39 - Napoli
CODICE ISSN 2532-2079 - Registrazione presso il Tribunale di Nocera Inferiore n° 3 del 3 marzo 2017

**Indice-Sommario**
**2026, n. 3**

## Editoriale

Quale diritto internazionale nel contesto degli attuali scenari di guerra? p. 1
*Giuseppe Cataldi*

## Saggi e Articoli

Implementing the EU Pact at the external borders: readiness, interoperability and safeguards in Spain, Lithuania and Bulgaria p. 16
*Mª Ángeles Cano Linares*

Sanzioni economiche come norme di applicazione necessaria e contratti internazionali: una relazione intricata p. 46
*Angelo Davì, Alessandra Zanobetti*

La circolazione internazionale delle armi, la *due diligence* dello Stato esportatore e la protezione dei diritti umani nel contesto internazionale ed europeo p. 67
*Alessandra Pietrobon*

*Cum Grano* Salis: segnalazioni, controlli Schengen e immunità parlamentare europea p. 96
*Angela Procaccino*

Artificial Intelligence in EU migration and border control: balancing security, efficiency and fundamental rights p. 126
*César A. Villegas Delgado*

**Dialogo a due voci: Corte di Strasburgo e giudice nazionale**

L'esecuzione delle decisioni di condanna della Corte EDU tra ordinamento interno e garanzie convenzionali p. 157
*Gaetano De Amicis*

La "creatività" e l'interpretazione "intersistemica" della Corte di Strasburgo nel dialogo con il giudice nazionale p. 180
*Guido Raimondi*

## Commenti e Note

Effettività della tutela degli interessi finanziari dell'Unione e *standard* nazionale di protezione dei diritti fondamentali nella sentenza *Lin II* della Corte di giustizia p. 187
*Matteo Agostino*

Codification of ambiguity in the European Pact on Migration and Asylum. The case of *de facto* detention in the Pantelleria hotspot p. 221
*Greta Albertari*

Il nuovo quadro europeo anticorruzione e le ricadute interne: la direttiva (UE) 2026/1021 tra principio di leale cooperazione e "vuoti di tutela" p. 247
*Andrea Castaldo, Marco Siligato*

La troisième vague dans la protection des victimes d'infractions pénales en droit de l'Union européenne: réflexions à la lumière de la révision de la directive 2012/29/UE p. 284
*Alessandro Rosanò*

The principle of *non-refoulement* in the face of climate-induced migration. Prospects for protection under the Inter-American human rights system p. 308
*Martina Sardo*

# EFFETTIVITÀ DELLA TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE E *STANDARD* NAZIONALE DI PROTEZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI NELLA SENTENZA *LIN II* DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

Matteo Agostino [*]

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Contesto fattuale e giuridico. – 3. Conclusioni dell'Avvocato generale Manuel Campos Sánchez-Bordona. – 4. Sentenza della Corte di giustizia. – 5. Analisi della sentenza. – 5.1. Rinvio pregiudiziale, primato del diritto dell'Unione e principi di ordine costituzionale. – 5.2. L'intreccio interpretativo nella tutela multilivello del principio di legalità dei reati e delle pene. – 5.3. L'equilibrio tra garanzie nazionali ed effettività del diritto dell'Unione. – 6. Conclusioni.

## 1. Introduzione

La tensione tra gli obblighi di effettiva tutela degli interessi finanziari dell'Unione e gli istituti di diritto penale nazionale, con i principi posti a loro fondamento, ha rappresentato, dalla vicenda *Taricco*, un elemento ricorrente nella recente giurisprudenza di Lussemburgo: *ex* art. 267 TFUE, la Corte di giustizia è stata sovente chiamata a garantire, mediante il rinvio pregiudiziale, l'uniforme interpretazione e applicazione del diritto dell'Unione, assicurando che i conflitti interordinamentali siano sanati quando anche vertano su elementi riconducibili alla nozione di identità nazionale di cui all'art. 4, par. 2, TUE o, più genericamente, su «principi di ordine costituzionale»[1] di uno Stato membro, secondo l'espressione cui i giudici dell'Unione ricorrono nella sentenza *Lin II* qui in commento.

Su rinvio pregiudiziale dell'Alta Corte di cassazione e di giustizia rumena, nella vicenda qui in esame, i giudici di Lussemburgo hanno chiarito le conseguenze derivanti dalla sentenza *Lin I*[2] circa la retroattività *in mitius* della legge penale in tema prescrizione, in particolare quando l'ordinamento dell'Unione europea imponga la disapplicazione di uno *standard* nazionale in materia asseritamente garantista ma

**Double-blind peer reviewed article.**

[*] Dottore di ricerca in Diritto dell'Unione europea, Università degli Studi di Siena. Indirizzo e-mail: matteo.agostino2@unisi.it.

[1] Corte di giustizia, sentenza del 16 luglio 2026, causa C-280/25, *Lin II*, ECLI:EU:C:2026:586, par. 238.

[2] Corte di giustizia, sentenza del 24 luglio 2023, causa C-107/23 PPU, *Lin I*, ECLI:EU:C:2023:606.

inidoneo all'«obiettivo autonomo»[3] della repressione delle gravi frodi lesive degli interessi finanziari dell'Unione: la Corte di giustizia è stata chiamata a valutare la concreta operatività delle conclusioni rese nella prima pronuncia *Lin* in un ordinamento in cui vige il divieto costituzionale di creazione ed elaborazione giurisprudenziale di una *lex tertia* avente ad oggetto le modalità di determinazione della prescrizione, il suo decorso e la sua interruzione.

Il presente lavoro, prendendo le mosse dal contesto giuridico e fattuale in cui la sentenza *Lin II* si inserisce, si propone di inquadrare il principio di legalità dei reati e delle pene, nel suo corollario dell'applicazione retroattiva della *lex mitior*, nel sistema multilivello di protezione e garanzia derivante dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione e dalla Convenzione europea dei diritti umani (CEDU), evidenziando sul punto il confronto cooperativo tra ordinamenti nazionali e Unione europea. In tale ricostruzione, la giurisprudenza di Lussemburgo si dimostra di particolare utilità nell'analizzare le conseguenze del rafforzamento di uno spazio penale di carattere europeo – che oggi trova espressione soprattutto in misure di armonizzazione a tutela degli interessi finanziari dell'Unione – sugli Stati membri.

## 2. Contesto fattuale e giuridico

Il rinvio pregiudiziale dell'Alta Corte di cassazione e di giustizia rumena trae origine dal procedimento penale per frodi lesive degli interessi finanziari dell'Unione poste in essere, tra il 3 maggio 2012 e il 3 gennaio 2014, da *M.G.D.*, amministratore di due società commerciali. Costui ha messo a disposizione di *B.V.*, «ripetutamente e consapevolmente»[4], dodici fatture fiscali relative ad acquisti fittizi registrati nella contabilità di un'altra società, al fine di ridurre la base fiscale imponibile ed arrecare un danno al bilancio dello Stato pari a 59 mila euro, di cui circa 36 mila euro di IVA evasa.

La Procura operante presso la Corte di appello di Oradea propone ricorso per cassazione contro la sentenza di archiviazione, sostenendo che il termine di prescrizione non fosse ancora scaduto e, pertanto, il procedimento non dovesse essere archiviato: risulta applicabile la sentenza *Lin I* con cui la Corte di giustizia ha interpretato l'art. 325, par. 1, TFUE e l'art. 2, par. 1, della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione (in seguito anche Convenzione TIF) nel senso di imporre ai giudici rumeni la disapplicazione dello *standard* nazionale di tutela derivante dalla sentenza dell'Alta Corte di cassazione e giustizia n. 67/2022 (in seguito, semplicemente decisione n. 67/2022). Quest'ultima, nel qualificare come sostanziale l'istituto della prescrizione, disciplinava un assetto in forza del quale nessun atto processuale poteva interrompere il decorso della prescrizione: in forza della retroattività *in mitius* della

[3] L'espressione "obiettivo autonomo" di diritto dell'Unione deriva da Corte di giustizia, sentenza del 18 novembre 1999, causa C-209/97, *Commissione c. Consiglio*, ECLI:EU:C:1999:559, par. 29.
[4] Conclusioni dell'AG Manuel Campos Sánchez-Bordona presentate il 18 dicembre 2025 nella causa C-280/25, *Lin II*, ECLI:EU:C:2025:994, par. 14.

legge penale sostanziale, la decisione ora citata poteva configurarsi quale disciplina più garantista per l'indagato o l'imputato, tale da giustificare, per una condanna passata in giudicato, un ricorso straordinario di annullamento.

Nell'ordinamento rumeno, le cause di interruzione della prescrizione sono state oggetto di numerosi interventi legislativi e giurisprudenziali che, nel corso dei decenni, ne hanno alterato l'operatività[5]. Tra questi, rilevanti ai fini della vicenda qui in commento appaiono la pronuncia della Corte costituzionale n. 297/2018 – intervenuta a riconoscere l'incostituzionalità dell'art. 155, par. 1, del codice penale nella misura in cui qualsiasi atto, anche non comunicato all'indagato o all'imputato, poteva interrompere il decorso del termine di prescrizione – e la successiva sentenza costituzionale n. 358/2022 che ha biasimato l'inerzia del legislatore nell'aver dato luogo ad una situazione priva di chiarezza e di prevedibilità, pendente la quale il diritto positivo rumeno non prevedeva alcuna causa di interruzione della decorrenza del termine di prescrizione. Prima della pubblicazione di quest'ultima pronuncia in Gazzetta ufficiale, il legislatore aveva tuttavia previsto, con d.l. n. 71/2022, che un atto processuale comunicato alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato potesse produrre un effetto interruttivo della prescrizione della responsabilità penale[6].

Rispetto al quadro giuridico nazionale, la sentenza *Lin I* della Corte di giustizia riconosceva un limite esterno al principio del primato del diritto dell'Unione – in virtù della tutela assicurata al principio di legalità dei reati e delle pene *ex* art. 49 della Carta dei diritti fondamentali – tale da non condurre alla disapplicazione delle due sentenze costituzionali; al contempo, i giudici di Lussemburgo ritenevano di non dover ricomprendere in siffatto limite anche la decisione n. 67/2022 dell'Alta Corte di cassazione e giustizia, che le corti nazionali erano pertanto tenuti a disapplicare nella misura in cui faceva «retroagire gli effetti dell'assenza di cause di interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale nel diritto rumeno […] ad atti processuali intervenuti prima del 25 giugno 2018»[7] in un numero considerevole di procedimenti penali relativi a reati di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, così pregiudicando il primato, l'unità e l'effettività del diritto dell'Unione[8]. Come rilevato dalla dottrina, dalla Corte di giustizia derivavano due differenti *standard* nazionali di tutela, uno inerente alla prevedibilità della legge penale e l'altro relativo all'applicazione retroattiva della legge penale più favorevole. In forza del primo, era stato neutralizzato l'effetto interruttivo della prescrizione nel periodo compreso tra le

[5] Con riferimento alle cause di interruzione della prescrizione, l'art. 123 del codice penale del 1968 prevedeva che il decorso del termine di prescrizione della responsabilità penale potesse essere interrotto da qualsiasi atto che, conformemente alla legge, doveva essere comunicato all'imputato o al condannato. Il successivo emendamento, ad opera dell'art. 155 del codice penale del 2009, entrato in vigore nel 2014, disciplinava l'interruzione del decorso del termine previsto per effetto di qualsiasi atto processuale intervenuto nella causa.

[6] Sulla vicenda, era altresì intervenuta la già ricordata sentenza dell'Alta Corte di cassazione e giustizia che rappresentava la disciplina più favorevole la cui operatività era, nondimeno, preclusa dalla Corte di giustizia.

[7] Cfr. Corte di giustizia, sentenza *Lin I*, cit., par. 119.

[8] Cfr. *ivi*, par. 123.

due pronunce costituzionali; sulla base del secondo, «la neutralizzazione dell'effetto interruttivo sarebbe valsa anche in relazione ad atti processuali verificatisi ancor prima del 25 giugno 2018, ma dopo l'entrata in vigore del codice penale»[9], con la conseguenza che, ove non fosse intervenuto il rimedio della disapplicazione, l'obbligo di tutela degli interessi finanziari dell'Unione sarebbe stato violato.

Lungi dall'osservare la pronuncia della Corte di Lussemburgo, i giudici nazionali continuavano ad applicare lo *standard* nazionale derivante dalla decisione n. 67/2022 quale *lex mitior* anche ove *ratione temporis* risultasse già operante la sentenza *Lin* della Corte di giustizia: la dottrina rumena osservava, sul punto, che la decisione dell'Alta Corte di cassazione e giustizia nazionale ben poteva estendersi, quale disciplina più favorevole al reo, anche a fattispecie anteriori alla pronuncia n. 297/2018[10], in ragione anche della preminenza rispetto ai vincoli internazionali che l'ordinamento accorda a disposizioni – costituzionali e legislative – di maggior favore sotto il profilo della protezione dei diritti dei singoli.

Da qui, in un clima di sostanziale incertezza giurisprudenziale, le questioni pregiudiziali circa la possibilità di ritenere ancora sussistente l'obbligo di disapplicazione posto dalla sentenza *Lin I* anche quando fosse venuto a configurarsi un livello di tutela non equivalente allo *standard* posto dall'art. 7 CEDU. Il giudice *a quo*, infatti, rileva che – con decisione n. 37/2024 – il collegio dell'Alta Corte di cassazione e giustizia competente a pronunciarsi su questioni di diritto in materia penale ha dichiarato che gli obblighi derivanti dalla sentenza *Lin I* integrerebbero un livello di tutela non equivalente o comparabile alla protezione derivante dal parametro convenzionale rappresentato dall'art. 7 CEDU, determinando altresì un'applicazione differenziata delle regole sulla successione delle leggi nel tempo a seconda della natura degli interessi finanziari oggetto di pregiudizio.

Successivamente, con decisione n. 16/2024, la sezione dell'Alta Corte di cassazione e di giustizia competente a conoscere dei ricorsi proposti nell'interesse della legge ha rilevato che dalla più recente giurisprudenza costituzionale deriva che i giudici rumeni devono valutare la legge penale più favorevole in maniera globale: questi devono procedere ad applicare la *lex mitior* per il reo individuandola tra quelle che si sono effettivamente succedute nel tempo, ossia senza combinare differenti disposizioni e dare luogo, per via giurisprudenziale, ad una *lex tertia*.

Per il giudice del rinvio, il divieto costituzionale di elaborazione giurisprudenziale di una *lex tertia* e il dovere di rintracciare la legge più favorevole tra discipline effettivamente susseguitesi nel tempo rappresentano elementi che non erano stati considerati in occasione della prima pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione e che rendono necessario un nuovo pronunciamento della Corte di Lussemburgo: da qui, nel

[9] A. ROSANÒ, *Interludio tra Lin e Lin II: riflessioni su tutela dei diritti fondamentali e degli interessi finanziari dell'Unione europea alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia*, in *Unione europea e diritti*, 2025, n. 3, p. 17.

[10] R. VIORESCU, *CJEU Decision C-107/23 PPU: Protection of the EU Financial Interests and the National Principle of "Lex Mitior"*, in *European Journal of Law and Public Administration*, 2023, n. 10, p. 27.

complesso bilanciamento tra garanzie costituzionali e protezione degli interessi finanziari dell'Unione, deriva il rinvio pregiudiziale riguardo all'interpretazione delle disposizioni in tema di contrasto alle frodi IVA e principio di legalità dei reati e delle pene come volta ad imporre al giudice nazionale di disapplicare lo *standard* nazionale relativo alla *lex mitior* qualora a) la disapplicazione comporti incompatibilità con il divieto di applicazione di una *lex tertia*; b) si possa ritenere che il termine di prescrizione sarebbe scaduto anche prima della pronuncia resa in *Lin* in forza della legge *ratione temporis* applicabile; c) lo *standard* di tutela risultante non appaia equivalente o comparabile con l'art. 7 CEDU a motivo della riapertura dei termini di decorrenza della prescrizione che ne deriverebbe in caso di disapplicazione e d) non sussistano criteri nazionali per la definizione del rischio sistemico di impunità. A ben vedere, si tratta di temi – con particolare riferimento all'applicazione retroattiva della sentenza *Lin I* a fattispecie ad essa anteriori[11] – che la dottrina aveva ritenuto non sufficientemente approfonditi già nella prima pronuncia resa dalla Corte di giustizia; ancora, sotto il profilo dell'assenza di criteri ai fini della sussistenza di un rischio sistemico di impunità, vengono in rilievo aspetti che per gli studiosi avevano questionato la stessa separazione dei poteri a livello costituzionale e spinto i giudici nazionali ad individuare, sul punto, requisiti idonei derogando alle prerogative proprie del potere legislativo[12].

## 3. Conclusioni dell'Avvocato generale Manuel Campos Sánchez-Bordona

Nelle Conclusioni presentate il 18 dicembre 2025, l'Avvocato generale Manuel Campos Sánchez-Bordona suggerisce alla Corte di giustizia di riconsiderare l'interpretazione resa nella sentenza *Lin I* dichiarando che il diritto dell'Unione non impone di riesaminare le sentenze penali definitive che abbiano accertato il decorso del termine di prescrizione prima della sentenza *Lin I*, né osta all'applicazione della legge penale più favorevole a reati già consumati, anteriori alla pronuncia della Corte di Lussemburgo, in quanto tale sentenza non costituirebbe una base giuridica chiara e prevedibile per ripristinare la responsabilità penale per reati già prescritti sebbene non con sentenza definitiva[13]. Ove, nondimeno, la Corte decidesse di non accogliere le sue

[11] Sul punto, E. S. TĂNĂSESCU, B. SELEJAN-GUȚAN, *A turn of tide in the fight against corruption in Romania: the CJEU between systemic risk of impunity and fundamental rights*, in *ERA Forum – Journal of the Academy of European Law*, 2025, p. 576.

[12] *Ivi*, pp. 587-588. In maniera analoga, anche la dottrina italiana, con riferimento alla nota vicenda *Taricco*, aveva evidenziato che l'applicazione della regola posta dalla Corte di giustizia nella pronuncia ora citata «finiva per modificare irreversibilmente il ruolo del giudice nel suo rapporto con il legislatore. Il potere di disapplicazione, per come delineato, pareva infatti consentire al giudice di sostituirsi al legislatore, stabilendo di volta in volta una diversa disciplina della prescrizione sulla base di esigenze di prevenzione generale». Sul punto, V. MANES, M. CAIANIELLO, *Il diritto dell'Unione europea e la sua influenza in materia penale*, in *Introduzione al diritto penale europeo. Fonti, metodi, istituti, casi*, Torino, 2020, p. 27.

[13] Cfr. Conclusioni dell'AG Manuel Campos Sánchez-Bordona presentate il 18 dicembre 2025 nella causa C-280/25, *Lin II*, cit., par. 127.

Conclusioni – continua l'Avvocato generale – e di confermare quanto affermato nella sentenza del luglio 2023, questa potrà dichiarare che gli organi giurisdizionali di uno Stato membro non possono adottare decisioni incompatibili con la sentenza *Lin*: i giudici rumeni saranno tenuti a disapplicare lo *standard* di tutela relativo all'applicazione retroattiva della legge penale più favorevole, senza che tale obbligo vari per effetto di un divieto costituzionale che impedisce loro di elaborare per via giurisprudenziale la disciplina penale applicabile e senza ignorare che, in assenza di criteri individuati a livello nazionale, la valutazione sulla sussistenza di un rischio sistemico di impunità per frodi lesive degli interessi finanziari dell'Unione non può derivare dalla mera considerazione degli elementi concreti della fattispecie[14].

La prima questione posta dal giudice *a quo*, relativa alla qualificazione di una frode che pregiudica gli interessi finanziari dell'Unione quale grave, viene "linearmente" risolta dall'Avvocato generale alla luce del tenore letterale della Convenzione TIF che, all'art. 2, parr. 1 e 2, espressamente definisce grave qualsiasi frode il cui importo minimo, da determinarsi negli Stati membri, non superi i 50 mila euro[15] e ai fini della cui integrazione si tiene conto, globalmente, dell'ammontare complessivo del danno (e non già esclusivamente della condotta fraudolenta), della sua durata e, da ultimo, dell'eventuale appartenenza del reo ad un'organizzazione criminale[16].

Ai fini dello studio che viene condotto in questa sede appare opportuno soffermarsi sulla seconda questione devoluta alla cognizione dei giudici di Lussemburgo. All'Avvocato generale va riconosciuto il merito di aver individuato i punti della sentenza *Lin I* ritenuti meritevoli di ulteriori spiegazioni, se non di ripensamento, da parte della Corte di giustizia: egli segnala «ciò che considera […] punti deboli di una sentenza già pronunciata, affinché la si possa spiegare meglio (anche in senso divergente dalle Conclusioni) e dare una risposta giurisdizionale, per quanto possibile, immune da critiche, oppure precisarla (perfino rettificarla)» come già la Corte di giustizia aveva fatto nella cd. saga *Taricco* «nell'ambito del dialogo con i giudici supremi nazionali»[17]. Si tratta, segnatamente, della possibilità di coniugare le conclusioni raggiunte in *Lin I* con reati per i quali era intervenuta una sentenza definitiva, o per reati il cui termine di prescrizione era decorso anche in assenza di sentenza passata in giudicato, in un ordinamento in cui il regime sanzionatorio per frodi lesive degli interessi finanziari dell'Unione coesiste con il divieto costituzionale di elaborare, sul punto, una *lex tertia* per via giurisprudenziale.

Il primo punto della sentenza *Lin I* ritenuto meritevole di attenzione riguarda, a livello generale, l'esclusione delle norme in tema di prescrizione dall'ambito di operatività dell'art. 49, par. 1, della Carta: l'Avvocato generale invita la Corte a ravvisare più solide basi nel fondare un'interpretazione della disposizione della Carta

[14] *Ivi*, par. 128.
[15] Cfr. Atto del Consiglio del 26 luglio 1995 che stabilisce la convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (95/C 316/03), art. 2, par. 1; Conclusioni dell'AG Manuel Campos Sánchez-Bordona presentate il 18 dicembre 2025 nella causa C-280/25, *Lin II*, cit., par. 31.
[16] *Ivi*, par. 49.
[17] *Ivi*, par. 66.

che vada oltre il mero richiamo all'art. 7 CEDU e alla precedente giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani e della Corte di Lussemburgo[18] e che riconduca anche la disciplina della prescrizione nell'alveo del principio di legalità dei reati e delle pene, in particolare nel corollario della retroattività *in mitius* della legge penale. Le pronunce richiamate dai giudici dell'Unione – la sentenza *Taricco*[19], *Berlusconi*[20] e *Kücükdeveci*[21] – riconoscevano che la tutela del principio di legalità dei reati e delle pene non osta ad un allungamento dei termini di prescrizione quando i fatti addebitati non siano ancora prescritti[22], con la conseguenza che una eventuale proroga di tale termine – o una sua disapplicazione – non comporterebbe né una lesione dei diritti garantiti dalla Carta o dalla CEDU, né l'applicazione di una sanzione per un fatto non previsto come reato.

Il secondo elemento su cui l'Avvocato generale invita la Corte ad una maggiore ponderazione riguarda la valutazione circa «"l'aumento" del rischio sistemico di impunità dei reati gravi contro gli interessi finanziari dell'Unione»[23] che, come si vedrà (*infra*, par. 4; par. 5.3), rappresenta il più efficace argomento contrario all'applicazione dello *standard* nazionale di maggiore tutela. La retroattività *in mitius* della disciplina della prescrizione si tradurrebbe nella sostanziale impunità per frodi gravi lesive degli interessi finanziari dell'Unione per un periodo particolarmente ampio di tempo: pertanto, ove la Corte di giustizia avesse ritenuto di mantenere la giurisprudenza *Lin I*, senza procedere all'auspicato *revirement*, sarebbe stato necessario distinguere tra i casi in cui la prescrizione della responsabilità penale era intervenuta prima della sentenza *Lin I*, incidendo su procedimenti relativi a reati già prescritti e per i quali era stata emessa sentenza definitiva, e casi di frode grave lesiva degli interessi finanziari dell'Unione conclusi con sentenza non ancora passata in giudicato.

Nel primo caso, se il giudice ha già emesso sentenza definitiva, il diritto dell'Unione non richiede – neppure in ossequio alla tutela giurisdizionale effettiva *ex* art. 47 della Carta – che gli Stati membri prevedano mezzi di ricorso straordinari che consentano di riaprire un procedimento concluso con una sentenza definitiva: a garanzia della stabilità dei rapporti giuridici e di una buona amministrazione della giustizia, «il diritto dell'Unione non impone a un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata a una pronuncia giurisdizionale, neanche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una situazione nazionale contrastante» con il diritto dell'Unione[24]. Di conseguenza, la Corte viene invitata a decidere nel senso che la sentenza *Lin I* non comporta l'annullamento delle decisioni giurisdizionali definitive, emesse anteriormente alla pronuncia di Lussemburgo e in applicazione dello *standard* nazionale più elevato di tutela del

[18] *Ivi*, par. 69.
[19] Corte di giustizia, sentenza del 8 settembre 2015, causa C-105/14, *Taricco*, ECLI:EU:C:2015:555.
[20] Corte di giustizia, sentenza del 3 maggio 2005, cause riunite -387/02, C-391/02 e C-403/02, *Berlusconi e a.*, ECLI:EU:C:2005:270.
[21] Corte di giustizia, sentenza del 19 gennaio 2010, causa C-555/07, *Kücükdeveci*, ECLI:EU:C:2010:21.
[22] Cfr. Corte di giustizia, sentenza *Taricco*, cit., par. 57.
[23] Conclusioni dell'AG Manuel Campos Sánchez-Bordona presentate il 18 dicembre 2025 nella causa C-280/25, *Lin II*, cit., par. 70.
[24] *Ivi*, par. 77.

principio della *lex mitior*, anche ove ne conseguisse l'impunità per frodi lesive degli interessi dell'Unione[25]. Nel caso *de quo*, per l'Avvocato generale, non ricorre alcuna ipotesi eccezionale che permetta di anteporre il primato del diritto dell'Unione all'autorità di *res iudicata* delle sentenze definitive nazionali e pertanto «il primato delle norme dell'Unione deve […] cedere di fronte all'obbligo di rispettare l'autorità di cosa giudicata delle sentenze nazionali definitive»[26].

Dove la prescrizione della responsabilità penale sia stata accertata con sentenza non passata in giudicato, come nella fattispecie oggetto di analisi, il giudice del rinvio ben potrebbe applicare la sentenza *Lin I*. Nondimeno, la questione non appare di immediata soluzione, dal momento che la pronuncia resa dalla Corte di giustizia nel luglio 2023 porterebbe a "riattivare" la responsabilità penale dell'individuo[27]: sul punto, l'Avvocato generale suggerisce alla Corte una soluzione che depone in senso contrario, a nulla rilevando che la sentenza *Lin I* si richiami ad un orientamento di effettiva garanzia degli obblighi di tutela degli interessi finanziari dell'Unione. In senso contrario ad una "riemersione" della responsabilità penale nel perseguire le frodi IVA già prescritte commesse prima della pronuncia di Lussemburgo[28] depone la rilettura dell'art. 49 della Carta alla luce della giurisprudenza *ex* art. 7 CEDU: le Conclusioni richiamano la giurisprudenza convenzionale, confermando che il ripristino della responsabilità penale dopo la scadenza del termine di prescrizione è di norma incompatibile con i principi fondamentali di legalità e di prevedibilità, sempre che non vi sia una base giuridica sufficientemente chiara e prevedibile a livello nazionale e sovranazionale[29] – e che nel caso di specie non pare ravvisarsi – che conduca ad una imprescrittibilità di fatto. Dall'assenza dei requisiti di chiarezza e prevedibilità della pronuncia resa in *Lin I* deriva l'impossibilità di ripristinare la responsabilità penale per reati la cui prescrizione sia già stata dichiarata in sede nazionale, con provvedimento non ancora dotato di autorità di *res iudicata*, anche prima che intervenisse la sentenza *Lin I*[30].

Esclusa la conseguenza della "riattivazione" della responsabilità penale, le Conclusioni si soffermano sul rapporto intercorrente tra la prima sentenza *Lin* e il divieto costituzionale di ricorrere ad una *lex tertia* giurisprudenziale nel disciplinare l'aspetto, non marginale, dell'interruzione del decorso del termine prescrizionale. Nelle riflessioni dell'Avvocato generale non sfugge che, se si seguisse il criterio *Lin*, occorrerebbe combinare differenti regimi giuridici[31] rispetto alla possibilità, derivante

[25] Cfr. *ivi*, par. 79.
[26] *Ivi*, par. 80.
[27] *Ivi*, par. 84.
[28] Conclusioni dell'AG Manuel Campos Sánchez-Bordona presentate il 18 dicembre 2025 nella causa C-280/25, *Lin II*, cit., par. 90.
[29] *Ivi*, par. 89.
[30] *Ivi*, par. 127
[31] Ipotizzando – come fa l'AG Manuel Campos Sánchez-Bordona al par. 104 delle conclusioni – una frode grave che lede gli interessi finanziari dell'Unione, commessa nel 2016, sul termine di prescrizione di dieci anni troverebbe applicazione anzitutto la disciplina anteriore alla sentenza n. 297/2018, per la quale la prescrizione era interrotta da qualsiasi atto processuale; successivamente si applicherebbe il regime vigente tra le due pronunce della Corte costituzionale, per cui non sussistevano motivi di interruzione; da ultimo, verrebbe osservata la previsione legislativa per cui la prescrizione è interrotta

dal diritto nazionale, di applicare esclusivamente il regime più favorevole anche ai procedimenti anteriori alla vicenda *Lin*, *de facto* vanificando gli sforzi di repressione delle frodi lesive degli interessi finanziari dell'Unione. Nondimeno, nelle Conclusioni formulate, il divieto costituzionale di ricorrere all'elaborazione di una *lex tertia* non è che *una* delle previsioni relative all'applicazione retroattiva della legge penale più favorevole[32]: lungi dal riconoscerne un valore analogo allo *status* di controlimite, i giudici rumeni sono tenuti disapplicare la disciplina nazionale che integri un rischio sistemico di impunità in casi di frodi pregiudizievoli della capacità finanziaria dell'Unione[33], onde evitare che il rispetto dell'appena richiamato divieto costituzionale in tema di *lex tertia* possa configurare, in chiave europea, una violazione degli obblighi *ex* art. 325, par. 1, TFUE.

Nel solco tracciato dalla sentenza *Lin I*, il rischio sistemico di impunità che viene a configurarsi nell'ordinamento rumeno potrebbe essere tollerato in presenza di frodi lesive degli interessi finanziari dell'Unione commesse nel periodo intercorrente tra le due pronunce costituzionali ma non anche ove ad esse anteriori[34]: l'Avvocato generale non può che riconoscere l'insufficienza degli argomenti cui la Corte di giustizia aveva fatto precedentemente ricorso «per dimostrare perché il rischio sistemico di impunità sia diverso a seconda che si applichi l'uno o l'altro *standard* nazionale»[35], notando che l'asserito aumento di tale rischio sarebbe «più una congettura che un fatto accertato»[36], poiché «non si conosce con certezza il numero di trasgressori che beneficiano dell'assenza di interruzioni della prescrizione della responsabilità penale» né «la reale incidenza dell'applicazione del principio della *lex mitior* all'interruzione della prescrizione»[37]. Pertanto verrebbe a determinarsi, secondo l'Avvocato generale, un'incertezza per i giudici rumeni analoga a quella che derivava per i giudici italiani dalla vicenda *Taricco*, con la conseguenza che i giudici di Lussemburgo dovrebbero accettare, «anche per tale circostanza, […] un limite esterno al primato del diritto dell'Unione […], analogamente a quanto ritenuto dalla Corte nella sentenza *M.A.S. e M.B.*»[38], ammettendo conseguentemente che il giudice nazionale non sarebbe tenuto a disapplicare le disposizioni nazionali in tema di interruzione della prescrizione penale in casi di frodi lesive degli interessi finanziari dell'Unione commesse anteriormente alla

dagli atti processuali comunicati all'imputato. Il regime rumeno, invece, prescriverebbe il solo regime di interruzione della prescrizione più favorevole, anche a tutti gli atti processuali intervenuti tra il 1° gennaio 2016 e il 30 maggio 2022.

[32] Conclusioni dell'AG Manuel Campos Sánchez-Bordona presentate il 18 dicembre 2025 nella causa C-280/25, *Lin II*, cit., par. 107.

[33] Il divieto costituzionale riferito alla definizione di una *lex tertia* in tema di cause di interruzione della prescrizione ben può trovare applicazione in casi di frode in cui non viene in rilievo l'esigenza di salvaguardia degli interessi finanziari sovranazionali.

[34] Cfr. Conclusioni dell'AG Manuel Campos Sánchez-Bordona presentate il 18 dicembre 2025 nella causa C-280/25, *Lin II*, cit., par. 117.

[35] *Ivi*, par. 118.

[36] *Ivi*, par. 121.

[37] *Ivi*, par. 121.

[38] *Ivi*, par. 125.

pubblicazione della prima sentenza rumena di incostituzionalità dell'art. 155 del codice penale nazionale.

## 4. Sentenza della Corte di giustizia

Nella composizione della Grande Sezione, la Corte di giustizia spiega le motivazioni per cui la prima sentenza *Lin* non ha violato né il principio di legalità in materia penale, né lo *standard* nazionale di tutela dei diritti fondamentali, né viola, alla luce delle pronunce nazionali sopravvenute, il divieto costituzionale di elaborazione giurisprudenziale di una *lex tertia* da applicarsi con riferimento alla definizione delle cause di interruzione della prescrizione.

Appare rilevante, ai fini della comprensione e dell'analisi della sentenza, notare dal punto di vista procedurale che l'incertezza giurisprudenziale circa l'applicazione della legge penale nel tempo – cui la Corte di Lussemburgo viene chiamata a porre rimedio – sarebbe stata evitata se i giudici rumeni dell'Alta Corte di cassazione e di giustizia, anziché adottare le due decisioni n. 37/2024 e n. 16/2024, «avessero esercitato la loro facoltà o avessero adempiuto il loro obbligo di interrogare la Corte sull'esatta portata dei requisiti derivanti all'art. 325, par. 1, TFUE e dall'art. 2, par. 1, della Convenzione TIF»[39], così chiarendo qualsivoglia questione interpretativa anche relativa al parametro convenzionale dell'art. 7 CEDU. In presenza di dubbi circa la compatibilità tra una disposizione di diritto dell'Unione o una decisione della Corte e gli obblighi convenzionali o principi di ordine costituzionale propri del diritto nazionale, il giudice interno non può dichiarare invalido un atto di diritto dell'Unione ma deve rivolgersi alla competenza esclusiva della Corte di giustizia che ne interpreta in maniera definitiva e vincolante le disposizioni. In questo senso, è di palese evidenza come le due decisioni dell'Alta Corte di cassazione e di giustizia costituiscano una sicura violazione del diritto dell'Unione: queste non solo hanno pregiudicato gli obblighi derivanti dall'art. 325, par. 1, TFUE ma hanno violato anche l'art. 267 TFUE partecipando «all'instaurazione di una situazione priva di certezza del diritto»[40] esigendo dai giudici nazionali rumeni un'interpretazione del diritto interno manifestamente incompatibile con i requisiti derivanti dalla prima sentenza *Lin*.

Ciò premesso, sotto il profilo sostanziale la Corte di Lussemburgo precisa, in *Lin II*, che, in assenza di una disposizione nazionale che fissi un importo a partire dal quale una frode lesiva degli interessi finanziari dell'Unione possa essere definita grave, troverà applicazione la soglia fissata dall'art. 2, par. 1, della Convenzione TIF: come suggerito dall'Avvocato generale, i giudici dell'Unione richiamano il tenore testuale e la diretta efficacia della disposizione in oggetto nel ricordare che ove un giudice nazionale non possa effettuare un'interpretazione della normativa interna conforme al diritto dell'Unione, costui è «tenut[o] a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale che osti a

[39] Corte di giustizia, sentenza *Lin II*, cit., par. 227.
[40] *Ivi*, par. 232.

che una frode di importo superiore a 50mila euro e lesiva degli interessi finanziari dell'Unione sia qualificata come "grave", ai sensi di tale disposizione»[41], avendo riguardo all'ammontare complessivo del danno derivante dalla frode.

Quanto alle conclusioni rese nella sentenza *Lin I*, oggetto della seconda questione, alla luce delle sopraggiunte circostanze di diritto, la Corte di giustizia prende le mosse dall'inquadramento della disciplina nazionale derivante dalle note pronunce giurisprudenziali rumene che davano luogo, *de facto*, alla sostanziale impunità delle frodi lesive degli interessi dell'Unione o, più correttamente, alla neutralizzazione dell'effetto interruttivo della prescrizione anche per il periodo anteriore al 25 giugno 2018[42]. Diversamente da quanto sostenuto nella sentenza *Lin I* con riferimento alle due pronunce costituzionali, i giudici di Lussemburgo non ritengono di poter qualificare anche la decisione n. 67/2022 dell'Alta Corte di cassazione e di giustizia come espressione di un'esigenza di «tutela contro l'arbitrio in materia penale offerta dal diritto dell'Unione in base al principio fondamentale della certezza del diritto»[43], così che, in presenza di procedimenti penali relativi a casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, la Corte di giustizia non può che prescrivere la naturale disapplicazione della pertinente disciplina nazionale.

La protezione equivalente che l'art. 7 CEDU e l'art. 49, par. 1, ultima frase, della Carta assicurano al principio di retroattività *in mitius* della legge penale rappresenta uno dei più incisivi argomenti idonei ad escludere la possibilità di ricomprendere «norme che disciplinano modalità di calcolo del termine di prescrizione della responsabilità penale»[44] nell'ambito della tutela assicurata di *lex mitior*: per la Corte di giustizia, la coerente garanzia multilivello dei diritti assicura la retroattività *in mitius* della legge penale solo qualora essa abbia ad oggetto reati e pene volte a reprimerli, con la conseguenza di sottoporre l'istituto processuale della prescrizione al principio del *tempus regit actum*[45]. Sul punto, anzi, i giudici di Lussemburgo rilevano che «uno *standard* nazionale di tutela relativo all'applicazione della *lex mitior*, che eccede le garanzie offerte dall'art. 49, par. 1, ultima frase, della Carta, debba essere tutelato ai sensi dell'art. 7 CEDU»[46] quando questo si rivela in contrasto con altre disposizioni di diritto dell'Unione. Nel caso di specie, lo *standard* nazionale cristallizzato nella decisione n. 67/2022 non solo non attuava le garanzie *ex* art. 49, par. 1, ultima frase della Carta ma aumentava, altresì, il rischio sistemico che frodi gravi lesive del diritto dell'Unione andassero impunite attraverso una modifica retroattiva delle modalità di calcolo del termine in forza della quale, al periodo di circa quarantasette mesi in cui nessun atto processuale era idoneo ad interrompere la prescrizione, sarebbe venuto ad aggiungersi un periodo di ulteriori cinquantuno mesi[47], con inevitabile pregiudizio

[41] *Ivi*, par. 75.
[42] *Ivi*, par. 134.
[43] Corte di giustizia, sentenza *Lin I*, cit., par. 115.
[44] Corte di giustizia, sentenza *Lin II*, cit., par. 121.
[45] *Ivi*, par. 123.
[46] *Ivi*, par. 129.
[47] Cfr. *ivi*, par. 139.

all'effettività dell'azione penale contro frodi gravi lesive degli interessi finanziari dell'Unione[48]. Ove non fosse intervenuta la disapplicazione della decisione *de quo*, primato, unità ed effettività del diritto dell'Unione sarebbero stati violati; il diritto dell'Unione sarebbe stato ugualmente violato qualora si fosse consentito ai giudici ai nazionali di applicare una disciplina che eccede le garanzie fissate dalla Carta, segnatamente dall'art. 49, par. 1, ultima frase.

Così precisati gli obblighi derivanti dalla sentenza *Lin*, la Corte di giustizia colloca le proprie conclusioni entro il quadro giurisprudenziale venutosi a determinare con il divieto costituzionale di definizione – e applicazione – di una *lex tertia* in riferimento alle cause di interruzione del decorso della prescrizione: sul punto, i giudici di Lussemburgo confermano anzitutto che la sentenza *Lin I* ha lasciato impregiudicato il concreto operare dell'istituto[49] e non ha dato luogo alla elaborazione per via giurisprudenziale di una *lex tertia* in tema di prescrizione; essa ha meramente richiesto, con riferimento esclusivo alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, di disapplicare la decisione n. 67/2022 nella parte in cui conferisce efficacia retroattiva alle regole vigenti tra la prima sentenza della Corte costituzionale rumena e l'intervento del legislatore.

Avendo chiarito che la sentenza *Lin I* non si pone in contrasto con il divieto costituzionale di determinazione di una *lex tertia* né assicura un trattamento in tema di prescrizione deteriore rispetto al sistema convenzionale, la Corte di giustizia si pronuncia sull'aumento del rischio sistemico di impunità, rispetto al quale il diritto nazionale era asseritamente carente di criteri identificativi. Tale carenza non rappresenta un *vulnus* ai fini dell'applicazione della pronuncia di Lussemburgo dal momento che il rischio di impunità viene qualificato «in applicazione dell'effetto vincolante della giurisprudenza della Corte»[50]. Più precisamente, la valutazione circa la possibilità di configurare un rischio sistemico di impunità si forma, nel caso concreto, sulla base delle rilevazioni del giudice *a quo* e delle informazioni derivanti dagli strumenti di *report*

[48] Sul punto, già a commento della prima sentenza *Lin*, la dottrina notava come la possibilità di applicare la decisione n. 67/2022 a casi anteriori alla prima pronuncia della Corte costituzionale avrebbe avuto conseguenze non già con riferimento esclusivo all'aumento del rischio sistemico di impunità ma anche, sotto un profilo più autenticamente giuridico, di compatibilità con un regime prescrizionale del tutto valido: «*if the convictions adjudicated in the period 2014–2018 were nullified due to the absence of grounds for interrupting the limitation periods, this would result in the impunity of criminal acts despite the existence at that time of a valid norm which complied with the principles of precision and foreseeability. Such a legal framework was deficient in these terms only in the subsequent period (2018– 2022), starting from the first Constitutional Court decision on the matter*». Sul punto, F. PEIRONE, *Time Clash: the Court of Justice Limits the Temporal Scope of Lex Mitior*, in *European Constitutional Law Review*, 2024, p. 611.

[49] Corte di giustizia, sentenza *Lin II*, cit., parr. 152 – 157 precisa che per i reati commessi prima dell'entrata in vigore del codice penale del 2009, si applicavano le disposizioni relative al codice penale del 1968 per il quale la prescrizione era interrotta da qualsiasi atto processuale da notificarsi all'indagato o all'imputato; per i reati commessi dall'entrata del codice penale del 2009 al 25 giugno 2018, la prescrizione era interrotta da qualsiasi atto processuale; per il periodo tra il 25 giugno 2018 e il 30 maggio 2022, il calcolo avveniva senza riconoscere efficacia interruttiva agli atti processuali; dal 30 maggio 2022 trovava applicazione la disciplina prevista dal d.l. n. 71/2022.

[50] Corte di giustizia, sentenza *Lin II*, cit., par. 166.

della Commissione previsti dalla decisione 2006/928/CE[51]. La definizione in sede europea – e non già nazionale – di criteri volti a qualificare come sistemico il rischio di impunità non determina alcuna lesione del principio di prevedibilità: per la Corte di giustizia, l'esistenza del rischio di impunità, unitamente alle ambiguità e alle indeterminatezze applicative, discende dalla decisione n. 67/2022 e dalla sua applicazione retroattiva relativa al calcolo della responsabilità[52]. Viene in rilievo, in altri termini, una nozione prevedibile di rischio sistemico di impunità che deriva dalla circostanza per cui l'applicazione delle disposizioni nazionali in tema di prescrizione conduce manifestamente all'impunità a fronte di frodi gravi che «risulteranno prescritt[e] prima che la sanzione penale prevista dalla legge possa essere inflitta con decisione giudiziaria definitiva»[53].

La puntualizzazione degli obblighi derivanti dalla sentenza *Lin* produce effetti pratici che la Corte di giustizia distingue a seconda che il divieto di applicazione della decisione n. 67/2022 operi con riferimento a decisioni giurisdizionali che hanno accertato la prescrizione sulla base della pronuncia dell'Alta Corte di cassazione e giustizia e hanno già assunto autorità di cosa giudicata da ipotesi nelle quali la decisione *de quo* ha trovato applicazione in sentenze non ancora passate in giudicato.

Con riferimento alle prime, i giudici di Lussemburgo richiamano l'intangibilità derivante dall'autorità di *res iudicata*, rilevando nondimeno, che se il diritto rumeno prevede la possibilità di ritornare su una decisione munita di giudicato per rendere la situazione compatibile con l'ordinamento nazionale, in ossequio all'effettività e all'equivalenza nella tutela che integrano il principio di autonomia procedurale nazionale[54], tale possibilità dovrebbe altresì essere ammessa per garantirne la compatibilità con gli obblighi *ex* art. 325, par. 1, TFUE ed *ex* art. 2, par. 1, della Convenzione TIF. Pertanto, nel bilanciamento tra primato del diritto dell'Unione e autorità di giudicato, la Corte rileva che «la circostanza che una condanna sia considerata definitiva, in forza del diritto nazionale, non è determinante» ai fini della possibilità che questa non sia rimessa in discussione[55].

Nel caso di specie, in tutta evidenza, non viene in rilievo una decisione definitiva considerato il ricorso per cassazione promosso dalla Procura presso la Corte di appello di Oradea avverso il provvedimento di archiviazione del procedimento a carico di *M.G.D.*: con riferimento ai procedimenti penali definiti con sentenza non ancora definitiva per i quali la prescrizione, in applicazione della decisione n. 67/2022, sia decorsa prima della pronuncia *Lin*, il quesito posto alla Corte riguarda la possibilità che la pronuncia di Lussemburgo operi retroattivamente. Si tratta di stabilire, in altri

[51] Cfr. *ivi*, par. 164.
[52] Cfr. *ivi*, par. 172.
[53] Corte di giustizia, sentenza *Taricco*, cit., par. 47.
[54] Sul principio di autonomia processuale nazionale si veda L. DANIELE, *Diritto dell'Unione europea. Sistema istituzionale, Ordinamento, Tutela giurisdizionale, Competenze*, Milano, 2024, IX ed., p. 328 ss.; B. CORTESE, *L'integrazione normativa: il rapporto tra fonti internazionali, sovranazionali e domestiche*, in S. CAFARO, E. CHITI, B. CORTESE (a cura di), *Diritto dell'Unione europea*, Bologna, 2025, pp. 239-240.
[55] Corte di giustizia, sentenza *Lin II*, cit., par. 180.

termini, se i giudici rumeni possano far nuovamente decorrere in applicazione della sentenza *Lin* un termine di prescrizione che dovrebbe essere considerato già scaduto, riattivando la responsabilità penale. Sul punto, l'art. 49, par. 1, prima frase, della Carta depone in senso contrario: prescrivendo che «nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale», siffatta disposizione osta a che la responsabilità penale di un individuo possa nuovamente sorgere a causa dell'entrata in vigore di una nuova previsione che proroghi la prescrizione. In questo senso, la disposizione della Carta rispetta la soglia di protezione minima offerta dall'art. 7 CEDU che, pur non ostando alla proroga dei termini di prescrizione per effetto di una legge processuale, qualifica d'altra parte come incompatibile, con i principi di legalità e di prevedibilità, il ripristino della responsabilità penale una volta che il termine di prescrizione sia decorso. La Corte rileva che a pena di violare il principio della certezza del diritto, l'art. 325, par. 1, TFUE e l'art. 2, par. 1, della Convenzione TIF *possono* ostare a che il termine di prescrizione sia considerato scaduto[56] sulla base della decisione n. 67/2022 solo ove tali disposizioni rappresentino una base giuridica sufficientemente chiara e prevedibile, «in particolare quando possano avere conseguenze sfavorevoli»[57] per i cittadini.

Tali requisiti di chiarezza e prevedibilità del diritto dell'Unione sono integrati, nell'ordinamento rumeno, sin dalla data di adesione all'Unione europea: un obbligo di reprimere in maniera effettiva le frodi lesive degli interessi finanziari dell'Unione, secondo le modalità prescritte nella sentenza *Lin*, sussisteva anche prima della pronuncia di Lussemburgo, come dimostra l'analoga formulazione dell'art. 280 CE in vigore al momento dell'adesione rumena, e dell'art. 325 TFUE oggi vigente. La chiarezza e precisione derivanti dalla disposizione del Trattato erano ampiamente nella cognizione dei singoli ancora prima che una qualsiasi frode lesiva degli interessi finanziari dell'Unione potesse essere prescritta nell'ordinamento rumeno in forza dello *standard* di tutela relativo all'applicazione della *lex mitior*[58]. L'effettiva repressione dei pregiudizi arrecati agli interessi finanziari dell'Unione rappresenta un dovere, per lo Stato membro, derivante dal principio di leale cooperazione *ex* art. 4, par. 3, TUE, con la conseguenza di un onere di disapplicazione della disciplina nazionale che si imponeva «già prima della prima data in cui una frode grave che lede gli interessi finanziari dell'Unione avrebbe potuto essere considerata prescritta conformemente a tale *standard* nazionale di tutela»[59].

Dalla prevedibilità del quadro normativo e giurisprudenziale sovranazionale e dal rischio sistemico di impunità deriva che le disposizioni di diritto dell'Unione devono essere interpretate nel senso di non richiedere di rimettere in discussione una sentenza passata in giudicato che abbia accertato il decorso del termine di prescrizione in

[56] Cfr. *ivi*, par. 191.
[57] *Ivi*, par. 190.
[58] Cfr. Corte di giustizia, sentenza *Lin II*, cit., parr. 200-201.
[59] *Ivi*, par. 202.

applicazione dello *standard* nazionale di tutela della *lex mitior*; richiedono *a contrario* che i giudici rumeni non possano applicare tale *standard*, retroattivamente, in presenza di frodi lesive degli interessi finanziari dell'Unione anche quando il termine di prescrizione calcolato secondo la decisione n. 67/2022 sarebbe scaduto, prima della sentenza *Lin*[60].

Con riferimento al parametro indiretto rappresentato dall'art. 7 CEDU e alla sua compatibilità con ipotesi di applicazione retroattiva della sentenza *Lin* a fattispecie non definite con autorità di cosa giudicata, la Corte rileva l'assenza di tensioni tra la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani e la giurisprudenza di Lussemburgo: le garanzie derivanti all'art. 7 CEDU e dal principio di legalità dei reati e delle pene *ex* art. 49, par. 1, della Carta sono quantomeno equivalenti, e non si ravvisa alcun elemento tale da far ritenere che «al fine di non violare l'art. 7 CEDU, i giudici rumeni debbano applicare lo *standard* nazionale di tutela relativo all'applicazione del principio della *lex mitior* quale sancito nella decisione n. 67/2022»[61] dell'Alta Corte di cassazione e giustizia. Da qui le conclusioni per cui nella sentenza *Lin*, la Corte di giustizia non aveva richiesto che venisse messa in discussione una decisione passata in giudicato che aveva accertato il decorso del termine di prescrizione, in applicazione delle garanzie derivanti dalla decisione n. 67/2022; per contro, al di fuori di tale ipotesi, viene vietato ai giudici rumeni di applicare lo *standard* nazionale di tutela a procedimenti penali diretti contro casi di frodi gravi lesive degli interessi finanziari dell'Unione nonostante il divieto costituzionale di creazione di una *lex tertia*, la carenza di criteri nazionali volti a configurare un rischio sistemico di impunità e, da ultimo, il decorso del termine di prescrizione in ragione di siffatto *standard* già prima della pronuncia *Lin*.

## 5. Analisi della sentenza

La sentenza *Lin II* rientra, in tutta evidenza, nella linea giurisprudenziale che la Corte di giustizia ha inaugurato con la pronuncia *Taricco* sull'obbligo di protezione degli interessi finanziari dell'Unione attraverso la previsione e l'adozione, a livello nazionale, di sanzioni penali e pene privative della libertà contro condotte di frode fiscale in materia IVA: da tale obbligo di risultato preciso e incondizionato, in forza della capacità delle disposizioni attuative nazionali di co-produrre effetti diretti[62], deriva

[60] Cfr. *ivi*, par. 238.
[61] *Ivi*, par. 237.
[62] Sull'efficacia diretta si veda A. RASI, *Gli effetti diretti e il primato del diritto dell'Unione: una correlazione a geometria variabile*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2018, n. 3, p. 555 ss.; P. F. BRESCIANI, *Tutela degli interessi finanziari dell'Unione ed effetto diretto in malam partem in materia penale: una nuova stagione romena per la saga Taricco?*, in *Rivista del contenzioso europeo*, 2023, n. 1, p. 5. Sul tema, L. DANIELE, *Diritto dell'Unione europea. Sistema istituzionale, Ordinamento, Tutela giurisdizionale, Competenze*, *op. cit.*, p. 341 sostiene che dalla giurisprudenza di Lussemburgo si può ricavare l'impressione che, nel caso di norme interne di carattere processuale o considerate tali dalla Corte, l'efficacia diretta non venga previamente verificata, o comunque sia oggetto di una verifica meno

la disapplicazione del diritto interno – anche di carattere costituzionale[63] – inidoneo all'effettiva repressione delle condotte fraudolente e che anzi si declina in un'impunità sistemica.

Elemento costante nella giurisprudenza sviluppatasi con *Taricco* è la dicotomia tra rispetto degli obblighi derivanti dall'art. 325, par. 1, TFUE e art. 2, par. 1, Convenzione TIF e i principi e gli istituti propri dell'ordinamento penale costituzionale: sotto il profilo pratico, la dialettica viene a delinearsi tra le esigenze di effettività e unità che il diritto dell'Unione europea persegue attraverso procedure di armonizzazione funzionali al rafforzamento di uno spazio giuridico uniforme e la garanzia di cui il principio di legalità dei reati e delle pene, nei suoi corollari di determinatezza, prevedibilità e retroattività *in mitius*, gode nell'ordinamento dell'Unione europea.

La vicenda *Lin II* qui in commento pone temi di particolare rilevanza che di seguito si cercherà di esaminare: anzitutto, essa evidenzia la tendenza dei giudici nazionali ad interpretare il diritto dell'Unione in maniera compatibile al quadro costituzionale nazionale, senza rivolgersi *ex* art. 267 TFUE alla Corte di giustizia dell'Unione europea. In secondo luogo, non sfuggirà la centralità degli obiettivi di tutela del primato, dell'unità e dell'effettività del diritto dell'Unione, che precludono l'estensione della giurisprudenza *M.A.S. e M.B.* alla vicenda *Lin II*. In ultima analisi, meritevoli di attenzione sono gli sforzi che i giudici di Lussemburgo pongono in essere nel garantire, nell'ordinamento dell'Unione, una tutela coerente al principio di legalità in materia penale alla luce della protezione ad esso riservata all'art. 7 CEDU.

### 5.1. Rinvio pregiudiziale, primato del diritto dell'Unione e principi di ordine costituzionale

Il primo elemento rilevante non già sotto il profilo meramente procedurale nel commentare la sentenza *Lin II* riguarda il rinvio pregiudiziale e il ruolo ad esso riconosciuto: esso esprime i caratteri propri dell'ordinamento dell'Unione, ossia la sua autonomia e la sua effettività che impediscono «qualsiasi controllo esterno delle

severa, così da condurre alla disapplicazione delle disposizioni nazionali contrastanti. Sull'efficacia diretta dell'art. 325 TFUE, già a commento della sentenza *Lin I*, la dottrina aveva sottolineato la tendenza della giurisprudenza della Corte di giustizia a rimodulare in senso estensivo tale requisito, non necessariamente connesso all'attribuzione di una posizione giuridica soggettiva ma anzi sovente adoperato anche *in malam partem*. Sul tema, M. BONELLI, *Growing pains: Direct effect, primacy and fundamental rights after Lin*, in *Common Market Law Review*, 2024, p. 1062 aveva ritenuto che ai fini della disapplicazione del diritto interno incompatibile con il diritto dell'Unione, l'efficacia diretta rimane un evidente presupposto «*but at the same time, the substantive thresholds for a provision to have direct effect are watered down: the level of clarity, precision, and unconditionality required for a provision to have direct effect is becoming even lower*»: la conseguenza evidente della dissociazione tra diretta efficacia e attribuzione di un vantaggio per i singoli, già nella prima pronuncia *Lin*, risiedeva *ex multis* nell'insorgere di nuove tensioni in materia di diritti fondamentali, con la Corte di giustizia che accettava la possibilità di un effetto diretto *in malam partem* di una previsione programmatica in un settore in cui i principi di legalità, certezza del diritto, chiarezza e prevedibilità della legge penale rivestono un ruolo centrale.

[63] Corte di giustizia, sentenza del 17 dicembre 1970, causa 11/70, *Internationale Handelsgesellschaft*, ECLI:EU:C:1970:114, par. 3.

decisioni della Corte»[64], anche quando un giudice nazionale ritenga che l'interpretazione resa *ex* art. 267 TFUE violi gli obblighi convenzionali o i principi di ordine costituzionale interno. Al contempo, esso compendia un canone valoriale cui i rapporti tra ordinamenti devono essere improntati, vale a dire una leale cooperazione tra ordinamenti che culmina proprio nel monopolio interpretativo e applicativo riconosciuto alla Corte di giustizia, a tutela del principio del primato del diritto dell'Unione[65].

Siffatto principio impone – come osservato anche nella pronuncia qui in commento – che il giudice nazionale provveda anzitutto ad effettuare un'interpretazione della normativa nazionale conforme alle disposizioni di diritto dell'Unione e, ove ciò non sia possibile, disapplichi quale *extrema ratio* le disposizioni dell'ordinamento interno che, pur garantendo un elevato livello di tutela dei diritti dei cittadini, pregiudicano unità ed effettività dell'ordinamento sovranazionale e si rivelano incompatibili con le previsioni di diritto dell'Unione dotate di efficacia diretta[66].

Nella fattispecie in esame, il rinvio pregiudiziale perfeziona un dialogo tra Corti, puntualizzando gli obblighi che dall'art. 325, par. 1, TFUE derivano per gli ordinamenti nazionali: la tutela che l' ordinamento dell'Unione riserva al principio di legalità dei reati e delle pene, nei suoi corollari della determinatezza e delle prevedibilità e come interpretato dalla Corte di giustizia in *M.A.S. e M.B.*, non si estende ad uno *standard* nazionale in tema di prescrizione e retroattività della *lex mitior* che si traduce nella sostanziale impunità delle condotte fraudolente ai danni dell'Unione e nel pregiudizio al diritto dei singoli di poter prevedere le conseguenze delle proprie azioni. La valutazione della Corte di giustizia nel confermare la disapplicazione dello *standard* nazionale di tutela derivante dalla decisione n. 67/2022 dell'Alta Corte di cassazione e giustizia rumena non muta a fronte dell'intervento di una sentenza costituzionale che prescrive il divieto di elaborazione di una *lex tertia*: i giudici rumeni richiamano sul punto non già un "controlimite", ossia a «*potential limit to the supremacy of EU law*»[67], bensì un divieto che può ritenersi posto a difesa del diritto penale costituzionale, segnatamente a supporto di un sistema imperniato sulla previsione, *ex* art. 15, par. 2, Cost., per cui «la legge non dispone che per l'avvenire, ad eccezione delle disposizioni penali o contravvenzionali più favorevoli».

---

[64] Corte di giustizia, sentenza *Lin II*, cit., par. 231.

[65] G. VITALE, *Il giudice nazionale: giudice comune del diritto dell'Unione*, in R. MASTROIANNI (a cura di), *Il diritto processuale dell'Unione europea*, Torino, 2025, p. 76.

[66] Cfr. Corte di giustizia, sentenza *Lin II*, cit., par. 75. Rispetto alla riconduzione di effetti diretti ed indiretti alla *ratio* giustificatrice del primato del diritto dell'Unione, si veda L. DANIELE, *Diritto dell'Unione europea. Sistema istituzionale, Ordinamento, Tutela giurisdizionale, Competenze*, *op. cit.*, p. 282; F. BESTAGNO, U. DRAETTA, A. SANTINI, *Elementi di diritto dell'Unione europea*, Milano, 2024, VIII ed., p. 287; L. S. ROSSI, *Il principio del primato come "regola di coesione" dell'ordinamento dell'Unione europea*, in B. CORTESE (a cura di), *Il diritto dell'Unione europea nei rapporti tra ordinamenti: tra collaborazione, integrazione, identità. Atti del convegno 2-3 novembre 2023. Padova*, in *Quaderni AISDUE, Fascicolo Speciale 1/2024*, p. 65 che rileva come l'effetto diretto non sia che uno dei tre corollari del primato; B. CORTESE, *L'integrazione normativa: il rapporto tra fonti internazionali, sovranazionali e domestiche*, in S. CAFARO, E. CHITI, B. CORTESE (a cura di), *Diritto dell'Unione europea*, *op. cit.*, pp. 233-234.

[67] L.S. ROSSI, *How Fundamental are Fundamental Principles? Primacy and Fundamental Rights after Lisbon*, in *Yearbook of European Law*, 2008, n. 1, p. 69.

In questo senso, la circostanza che vengano in rilievo i «requisiti di ordine costituzionale»[68] anche in assenza di un esplicito richiamo alla categoria giuridica dei controlimiti appare inidonea a mitigare, pur nelle specificità del diritto penale, il contesto in cui la Corte di giustizia è chiamata ad intervenire: i giudici nazionali avevano unilateralmente interpretato la pronuncia resa nella prima sentenza *Lin* senza ricorrere allo strumento dell'art. 267 TFUE e avevano partecipato «all'instaurazione di una situazione priva di certezza del diritto esigendo, in violazione del diritto dell'Unione, dagli altri giudici rumeni che essi adott[assero] un'interpretazione del loro diritto nazionale manifestamente incompatibile con i requisiti derivanti dalla sentenza *Lin*»[69]. Per giurisprudenza consolidata, il monopolio interpretativo della Corte di giustizia non si contrae qualora i giudici nazionali ritengano che una decisione di Lussemburgo violi – come nel caso di specie – «gli obblighi derivanti dall'art. 7 CEDU o requisiti di ordine costituzionale propri del […] diritto nazionale»[70]. Non a caso la Corte di giustizia richiama, nella sentenza in commento, le conclusioni rese in *Commissione c. Polonia (Controllo ultra vires della giurisprudenza della Corte – Primato del diritto dell'Unione)* in presenza di sentenze della Corte costituzionale nazionale polacca che avevano dichiarato alcune disposizioni dei Trattati, in particolare l'art. 2 TUE e l'art. 19, par. 1, TUE, incompatibili con la Costituzione nazionale e avevano sostenuto la natura *ultra vires* della giurisprudenza dell'Unione in tema di organizzazione della giustizia, asseritamente in contrasto con l'identità nazionale dello Stato membro: la Corte di giustizia ricorda, sul punto, che ove un organo giurisdizionale nazionale si interroghi, nell'ambito delle sue attribuzioni, sulla violazione dell'obbligo «per l'Unione, ai sensi dell'art. 4, par. 2, TUE, di rispettare l'identità nazionale degli Stati membri insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, spetta unicamente alla Corte, nell'ambito di un procedimento di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE, fornire l'interpretazione definitiva e vincolante delle disposizioni del diritto dell'Unione di cui trattasi e accertare, se del caso, l'invalidità di tale atto»[71]. Lungi dal riconoscere loro un ruolo marginale nella garanzia delle prerogative della Corte di giustizia, sui giudici comuni grava un obbligo che la recente sentenza *Petlichev* ha confermato consistere nel «discostarsi dalle valutazioni di un organo giurisdizionale nazionale di grado superiore qualora [il giudice nazionale, nda] ritenga, in considerazione dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, che queste ultime non siano conformi al diritto dell'Unione, disapplicando all'occorrenza la norma

[68] Corte di giustizia, sentenza *Lin II*, cit., par. 231.
[69] *Ivi*, par. 232.
[70] Corte di giustizia, sentenza del 18 dicembre 2025, causa C-448/23, *Commissione c. Polonia (Controllo ultra vires della giurisprudenza della Corte – Primato del diritto dell'Unione)*, ECLI:EU:C:2025:975, par. 226.
[71] Corte di giustizia, sentenza *Commissione c. Polonia (Controllo ultra vires della giurisprudenza della Corte – Primato del diritto dell'Unione)*, cit., par. 222.

nazionale che gli impone di rispettare le decisione di tale organo giurisdizionale di grado superiore»[72].

Nel riaffermare il principio del primato del diritto dell'Unione, la Corte di giustizia ne esprime una concezione che può definirsi "forte": la necessaria coerenza tra il diritto nazionale e gli obiettivi dell'Unione impone al giudice del rinvio la disapplicazione dello *standard* nazionale di tutela derivante dalla decisione n. 67/2022 e, in via più ampia, della superiore giurisprudenza nazionale che perseguiva un'interpretazione autonoma della pronuncia resa in *Lin I*. Onde evitare che si venga a determinare una «inflessione» del principio del primato[73], la Corte di giustizia procede ad un bilanciamento tra la protezione degli interessi finanziari dell'Unione e lo *standard* di tutela costituzionalmente posto che sovente può risolversi anche in impostazioni criticamente valutabili come "salomoniche"[74] ma in forza delle quali la protezione garantita dal diritto nazionale viene riqualificata secondo "lenti" proprie del diritto dell'Unione. Si spiega così la distinzione, che già la prima sentenza *Lin* aveva operato, tra corollari inderogabili del principio di legalità in materia penale ed elementi che invece sono sottoposti a deroga[75] e in cui rientra l'applicazione retroattiva della *lex mitior* che, nella vicenda qui in commento, non può che tenere conto degli interessi finanziari dell'Unione e delle ragioni di unità, primato ed effettività dell'ordinamento.

Certamente non si può ritenere che l'approccio casistico-giurisprudenziale della Corte di giustizia si risolva in una compressione delle garanzie nazionali costituzionalmente riconosciute: esso si è tradotto non di rado in soluzioni soddisfacenti per gli ordinamenti interni, come dimostra la giurisprudenza che ha ritenuto, ad esempio, che le prove raccolte all'insaputa dell'indagato nell'ambito di un procedimento penale parallelo in materia di frodi IVA potessero essere utilizzate solo a condizione di rispettare lo *standard* previsto dalla Carta dei diritti fondamentali[76] o,

---

[72] Corte di giustizia, sentenza del 12 febbraio 2026, causa C-56/25, *Petlichev*, ECLI:EU:C:2026:87, par. 47; 22 febbraio 2022, causa C-430/21, *RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale)*, ECLI:EU:C:2022:99, parr. 74-75.

[73] B. CORTESE, *L'inquadramento teorico: diritto, ordinamento e costituzionalismo*, in S. CAFARO, E. CHITI, B. CORTESE (a cura di), *Diritto dell'Unione europea*, *op. cit.*, p. 58.

[74] F. VIGANÒ, *Melloni overruled? Considerations on the 'Taricco II' judgment of the Court of Justice*, in *New Journal of European Criminal Law*, 2018, p. 19. A ben vedere, il carattere "salomonico" della giurisprudenza di Lussemburgo emerge anche dalla sentenza *Lin I* in forza della quale la disciplina della prescrizione appariva al contempo in contrasto e conforme al diritto dell'Unione europea: sul punto E. S. TĂNĂSESCU, B. SELEJAN-GUȚAN, *A turn of tide in the fight against corruption in Romania: the CJEU between systemic risk of impunity and fundamental rights*, *op. cit.*, p. 579 rilevavano che «*in Lin – unlike in Taricco – the constitutional principle of legality of crimes and penalties set aside EU law despite the risk of systemic impunity thus created. However, unlike in M.A.S. and M.B., in Lin the national standard of lex mitior (applied retroactively) did not set aside EU law protecting the financial interests of the EU, due to the risk of systemic impunity thus created. Lin seems to be in contradiction with all relevant precedents of the CJEU*».

[75] Sul punto, P. BRAMBILLA, *Prescrizione, tutela dei diritti fondamentali e salvaguardia degli interessi comuni dell'Unione*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 2023, n. 4, p. 1682; A. ROSANÒ, *Interludio tra Lin e Lin II: riflessioni su tutela dei diritti fondamentali e degli interessi finanziari dell'Unione europea alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia*, *op. cit.*, pp. 26-27.

[76] Corte di giustizia, sentenza del 17 dicembre 2015, causa C-419/14, *WebMindLicenses*, ECLI:EU:C:2015:832, parr. 65-68.

ancora, nella valorizzazione del principio di legalità e del valore dello Stato di diritto rispetto agli interessi finanziari dell'Unione a fronte di intercettazioni raccolte da un giudice privo di competenza[77].

Ciò non elude, tuttavia, il rischio naturalmente insito all'approccio giurisprudenziale seguito dalla Corte di giustizia, ossia che, nel caso di specie, i giudici rumeni ritengano di dover comunque derogare al diritto dell'Unione e al primato esso riconosciuto per perseguire una linea interpretativa compatibile con il dettato costituzionale ma in violazione delle esigenze di un ordinamento cui pure lo Stato membro è vincolato, all'atto di ratifica dei Trattati, e che prescrive una disciplina fortemente protettiva dei propri interessi finanziari[78].

### 5.2. L'intreccio interpretativo nella tutela multilivello del principio di legalità dei reati e delle pene

La conclusione per cui il giudice rumeno, omologandosi alla sentenza *Lin*, non integra alcuna violazione del parametro convenzionale gode di un'efficacia persuasiva che deriva dal duplice richiamo che la Corte di giustizia opera alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani.

I giudici di Lussemburgo riconoscono come l'art. 49, par. 1, della Carta e l'art. 7 CEDU abbiano lo stesso contenuto, articolando il principio di legalità dei reati e delle pene nei corollari di determinatezza, prevedibilità e di retroattività *in mitius* della legge penale[79]: come già avvenuto nella prima sentenza *Lin*, nell'elaborazione di un sistema che non può prescindere da esigenze di effettività del diritto dell'Unione, la Corte di giustizia dimostra di tenere in particolare considerazione la coerenza tra le garanzie che la protezione multilivello dei diritti umani cerca di assicurare[80]. Anche nella pronuncia qui in commento, i giudici di Lussemburgo traspongono nell'ordinamento dell'Unione il livello di protezione che la giurisprudenza convenzionale riservava all'art. 7 CEDU, in forza del quale «nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso». Sul punto, la Corte di

[77] Corte di giustizia, sentenza del 17 gennaio 2019, causa C-310/16, *Dzivev*, ECLI:EU:C:2019:30, parr. 14-16.

[78] A. ROSANÒ, *Interludio tra Lin e Lin II: riflessioni su tutela dei diritti fondamentali e degli interessi finanziari dell'Unione europea alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia*, *op. cit.*, p. 29.

[79] Con particolare riferimento al principio di legalità dei reati e delle pene e al corollario della retroattività della legge penale più favorevole, le Spiegazioni alla Carta dei diritti fondamentali – che L. DANIELE, *Diritto dell'Unione europea. Sistema istituzionale, Ordinamento, Tutela giurisdizionale, Competenze*, *op. cit.*, p. 221 riconosce essere state «*elevate al rango di fonte interpretativa obbligata, da cui la Corte di giustizia non può discostarsi*» – rimarcano l'identità di significato e portata tra le previsioni sovranazionali ora ricordate, ossia tra l'art. 49, parr. 1 e 2, della Carta e l'art. 7 CEDU, anche in considerazione della rilevanza di cui la retroattività *in mitius* gode nell'art. 15 del Patto ONU relativo ai diritti civili e politici.

[80] Corte di giustizia, sentenza *Lin II*, cit., par. 189.

giustizia richiama doverosamente l'art. 52, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali, che prescrive che «laddove [questa, nda] contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione»: si viene a delineare un sistema di protezione dei diritti dei cittadini degli Stati membri che, come ha osservato la dottrina, integra Costituzioni nazionali e strumenti di garanzia sovranazionali, in un'ottica tendenzialmente unitaria in cui le garanzie dei singoli derivano dal contesto giurisprudenziale e normativo rilevante ai fini della fattispecie[81] e non già dalla protezione derivante dall'esclusiva applicazione di una determinata disciplina, sia essa nazionale, convenzionale o di diritto dell'Unione.

Siffatta equivalenza nella tutela rappresenta l'esito di un processo di *cross-fertilization* tra Corti che ben può rintracciarsi anche nella pronuncia in esame: la Corte di giustizia riconosce l'*expertise*[82] in tema di protezione dei diritti umani della Corte EDU, la cui giurisprudenza – come ricordano i giudici di Lussemburgo anche nella pronuncia qui oggetto di analisi – contribuisce a costituire quello *standard* minimo di tutela che evolve sulla base dello strumento vivente rappresentato dalla Convenzione europea dei diritti umani[83]. Sulla scorta delle riflessioni condotte in dottrina, si può ritenere che l'influenza che la Convenzione EDU esercita sull'ordinamento dell'Unione può ricondursi, *a fortiori*, anche all'esplicita menzione che della stessa opera sia il già citato art. 52, par. 3, della Carta quanto l'art. 6, par. 3, TUE in forza del quale «i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali»[84]. Se ne ricava per l'ordinamento dell'Unione il riconoscimento di uno *status* particolare alla CEDU tra i trattati cui gli Stati membri hanno cooperato e aderito[85].

---

[81] A. Di Stasi, *Tutela* multilevel *dei diritti fondamentali e costruzione dello spazio europeo di giustizia*, in A. Di Stasi (a cura di), *Tutela dei diritti fondamentali e spazio europeo di giustizia*. *L'applicazione giurisprudenziale del Titolo VI della Carta*, Napoli, 2019, p. 22; D. Sarmiento, *The Law of the European Union*, Oxford-New York, 2026, p. 181; B. Cortese, *L'inquadramento teorico: diritto, ordinamento e costituzionalismo*, in S. Cafaro, E. Chiti, B. Cortese (a cura di), *Diritto dell'Unione europea*, *op. cit.*, p. 58.

[82] J. Kokott, C. Sobotta, *Protection of Fundamental Rights in the European Union: On the Relationship between EU Fundamental Rights, the European Convention and National Standards of Protection*, in *Yearbook of European Law*, 1/2015, p. 65: «*it is exactly this persuasive authority of Strasbourg that is transported by Article 52(3) of the Charter, providing that the meaning and scope of Charter rights shall (at least) be the same as of corresponding Convention rights*».

[83] Cfr. Corte di giustizia, sentenza *Lin II*, cit., par. 189; 17 dicembre 2020, causa C-336/19, *Centraal Israëlitisch Consistorie van België*, ECLI:EU:C:2020:1031, par. 56; A. Di Stasi, *Tutela multilevel dei diritti fondamentali e costruzione dello spazio europeo di giustizia*, cit., p. 24; L. Daniele, *Diritto dell'Unione europea. Sistema istituzionale, Ordinamento, Tutela giurisdizionale, Competenze*, *op. cit.*, p. 228; S. O'Leary, *Returning To A Tale Of Two Cities. Reflections On The Interaction Between The Luxembourg And Strasbourg Courts*, in *Rivista del contenzioso europeo*, 2026, p. 9.

[84] Si aggiunga altresì, sul punto, l'obbligo per l'Unione europea *ex* art. 6, par. 2, TUE di aderire alla Convenzione, pur nel rispetto delle sue competenze e delle sue prerogative.

[85] Corte di giustizia, sentenza del 18 giugno 1991, causa C-260/89, *ERT*, ECLI:EU:C:1991:254, par. 41; parere 2/94, del 28 marzo 1996, ECLI: ECLI:EU:C:1996:140, par. 33; sentenze del 6 marzo 2001, causa C-274/99 P, *Connolly/Commissione*, ECLI: ECLI:EU:C:2001:127, par. 37; sentenza del 22 ottobre 2002,

Nella previsione di una protezione equivalente – *rectius* coerente[86] – e nella condivisione di identici valori, la Corte di giustizia e la Corte europea dei diritti umani collaborano alla creazione di soluzioni spesso armoniose che non sacrificano necessariamente le peculiarità degli ordinamenti, nazionali e sovranazionali[87]: questa cooperazione si manifesta in un dialogo proficuo volto a ridurre le possibili divergenze giurisprudenziali[88] e che, proprio con riferimento all'applicazione *in mitius* della legge penale, si è declinato nell'influenza che i giudici di Lussemburgo hanno esercitato sulla Corte di Strasburgo.

Nell'ordinamento dell'Unione, il principio dell'applicazione retroattiva della legge penale più favorevole – quale corollario del principio di legalità, come riconosciuto dalla Corte di giustizia in un *obiter dictum* della sentenza *Berlusconi* – «deve essere considerato come parte integrante dei principi generali del diritto comunitario che il giudice nazionale deve osservare quando applica il diritto nazionale adottato per attuare l'ordinamento comunitario»[89]. In quanto riconducibile alle tradizioni costituzionali comuni, il principio di legalità, come rileva la dottrina, «opera nel diritto penale sostanziale come un imperativo per il legislatore, quando definisce i reati e fissa le pene

causa C-94/00, *Roquette Frères*, ECLI:EU:C:2002:603, par. 25; sentenza del 12 giugno 2003, causa C-112/00, *Schmidberger*, ECLI:EU:C:2003:333, par. 71; 14 ottobre 2004, causa C-36/02, *Omega*, ECLI:EU:C:2004:614, par. 33; sentenza del 27 giugno 2006, causa C-540/03, *Parlamento europeo c. Consiglio*, ECLI:EU:C:2006:429, par. 35.

[86] Corte di giustizia, sentenza del 20 marzo 2018, causa C-537/16, *Garlsson Real Estate*, ECLI:EU:C:2018:193, parr. 24-25. Sul punto, G. TESAURO; P. DE PASQUALE, F. FERRARO (a cura di), *Manuale di diritto dell'Unione europea*. *Volume I.*, Napoli, 2023, p. 171; U. VILLANI, *Istituzioni di Diritto dell'Unione europea*, Bari, 2024, VII ed., p. 75; V. ZAGREBELSKY, R. CHENAL, L. TOMASI, *Manuale dei diritti fondamentali in Europa*, Bologna, 2025, IV ed., pp. 93-94. Sull'assimilazione tra diritto dell'Unione e CEDU, si veda anche I. ANRÒ, *Diritto dell'UE, CEDU e tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento italiano*, in L. ACCONCIAMESSA, R. PAVONI (a cura di), *Uno strumento vivente: l'impatto della CEDU sull'ordinamento italiano a 75 anni dalla sua adozione*. *Atti del Convegno tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena il 14 novembre 2025*, Firenze-Siena, 2026, pp. 105 ss.

[87] B. NASCIMBENE, *CEDU e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: portata, rispettivi ambiti applicativi e (possibili) sovrapposizioni*, in *giustiziainsieme*, 2021; G. RAIMONDI, *Postfazione*, in A. DI STASI (a cura di), *CEDU e ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e l'impatto sull'ordinamento interno*, III ed., Milano, 2025, p. 1091; D. SARMIENTO, *The Law of the European Union*, *op. cit.*, pp.164-165.

[88] Sul dialogo tra Corti si veda S. O'LEARY, *Returning To A Tale Of Two Cities. Reflections On The Interaction Between The Luxembourg And Strasbourg Courts*, *op. cit.*, p. 1 ss. Sul punto, K. LENAERTS, *The European Court of Human Rights and the Court of Justice of the European Union*, in *Il Diritto dell'Unione europea*, 2018, n. 1, p. 12 nota che l'influenza esercitata dallo strumento convenzionale «*finds concrete expression in the Charter requirements that the CJEU should interpret fundamental rights in harmony with the constitutional traditions common to the EU Member States and, where relevant, that the CJEU should interpret the meaning and scope of those rights in the same way as the rights guaranteed under the Convention. Thus, the CJEU is required to engage in a constructive dialogue with the national courts – notably national Constitutional and Supreme Courts – and, of course, the ECHR*».

[89] Corte di giustizia, sentenza del3 maggio 2005, cause riunite C-387/02, C-391/02 e C-403/02, *Berlusconi e a.*, ECLI:EU:C:2005:270, par. 69.

corrispondenti, e per il giudice, quando esamina i reati ed applica le pene nell'ambito di un procedimento penale»[90], ossia nell'esercizio dello *ius puniendi*.

Se in via generale si può ritenere che il principio di legalità dei reati e delle pene abbia assunto, nell'ordinamento dell'Unione, forme e garanzie che lo strumento convenzionale e la giurisprudenza di Strasburgo hanno elaborato e cui gradualmente la Corte di giustizia ha aderito, con riferimento all'applicazione retroattiva della *lex mitior* la Corte di Strasburgo ha risentito dell'influsso della Corte di Lussemburgo e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione. In questo senso, si deve osservare che la Corte europea dei diritti umani ha esteso la portata applicativa dell'art. 7 CEDU così da ricomprendervi anche l'applicazione retroattiva della *lex mitior* proprio in considerazione del tenore letterale dell'art. 49, par. 1, della Carta e della protezione che questa offre. Sul punto, la dottrina individua in *Scoppola c. Italia*[91] il "*turning poing*"[92] che ha condotto la Corte EDU a riprodurre, nell'ordinamento convenzionale, l'evoluzione pretoria della Corte di giustizia, con la conseguenza – in assenza di una espressa previsione della retroattività della *lex mitior* all'art. 7 della Convenzione europea dei diritti umani – di ricomprendervi l'obbligo per gli Stati contraenti la Convenzione di prevedere, per l'imputato, il beneficio derivante da un emendamento legislativo favorevole al reo. Con un'interpretazione che la dottrina ha definito «audace», la Corte europea dei diritti umani ha rilevato che «l'evoluzione del consenso europeo e internazionale sul punto giustificasse una nuova applicazione della Convenzione, in modo che sia garantita anche la retroattività della disciplina più favorevole»[93].

La retroattività *in mitius* della legge penale rappresenta un corollario fondamentale del principio di legalità che trova fondamento «da un lato, nell'esigenza di chiarezza che riguarda anche la materia della successione di leggi penali, dall'altro nell'opportunità di applicare la successione di leggi penali in favore dell'accusato e di non continuare ad infliggere pene che lo Stato e la collettività considerano ormai eccessive»[94]. Si può,

---

[90] R. PALLADINO, *I principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene nell'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE*, in A. DI STASI, A. IERMANO, A. LANG, A. ORIOLO, R. PALLADINO, *Spazio europeo di giustizia e applicazione giurisprudenziale del Titolo VI della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Napoli, 2024, p. 238.

[91] Corte europea, sentenza del 17 settembre 2009, ricorso n. 10249/03, *Scoppola c. Italia*, ECLI:CE:ECHR:2009:0917JUD001024903. Sul punto si veda, *ex multis*, L. TOMASI, *L'impatto della CEDU su diritto e processo penale: dall'arricchimento alla riscrittura delle garanzie*, in L. ACCONCIAMESSA, R. PAVONI (a cura di), *Uno strumento vivente: l'impatto della CEDU sull'ordinamento italiano a 75 anni dalla sua adozione*. *Atti del Convegno tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena il 14 novembre 2025*, *op. cit.*, p. 179 ss.

[92] V. MITSILEGAS, E. BILLIS, *Article 49*, in S. PEERS, T. HERVEY, J. KENNER, A. WARD, *The EU Charter of Fundamental Rights*, II ed., Oxford-New York-Dublin, 2021, pp. 1484-1485.

[93] R. PALLADINO, *I principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene nell'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE*, cit., p. 259.

[94] R. PALLADINO, *I principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene nell'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE*, cit., p. 260; I. DIMITRAKOPOULOS, *Statutes of Limitations and Scope of Article 49(1) of the EU Charter of Fundamental Rights: Weakness of the ECJ's Approach in Taricco and Lin*, in *European Law Review*, 2025, p. 226.

ancora, sostenere che essa costituisce espressione del valore dello Stato di diritto[95], poiché l'inflizione di una pena più grave solo perché prevista al tempo della commissione del reato equivale all'errata applicazione di regole che, nel determinare la concreta operatività delle disposizioni penali, non considerano modifiche legislative favorevoli e pregiudicano il principio della prevedibilità delle pene.

Nella vicenda *Lin* complessivamente intesa e in particolare nella sua seconda pronuncia, la Corte di giustizia concilia il principio della retroattività *in mitius* della legge penale con l'istituto della prescrizione: essa non nega la rilevanza dei corollari di cui si compone l'art. 49, par. 1, della Carta, ma scinde ciò che essa ritiene di dovervi ricomprendere – segnatamente prevedibilità e determinatezza – da ciò che va oltre il tenore della disposizione della Carta, ossia l'applicazione retroattiva della *lex mitior* qualora questa riguardi l'istituto della prescrizione. In altri termini, si può osservare che la Corte di giustizia realizzi una prevalenza dei diritti fondamentali sugli interessi finanziari solo ove l'ordinamento dell'Unione dimostri di proteggere il principio di determinatezza in materia penale, ma non anche ove venga in rilievo il corollario della retroattività *in mitius* in materia di prescrizione.

I giudici dell'Unione giungono a tale conclusione, perseguendo una traiettoria giurisprudenziale – che la dottrina aveva già criticato in occasione della pronuncia *Lin I*[96] – derivante dall'elaborazione pretoria di Strasburgo. Da quest'ultima non si può inferire che l'applicazione retroattiva della legge penale più favorevole riguardi anche le modalità di calcolo del termine di prescrizione[97]: per i giudici di Lussemburgo si deve anzi ritenere, ancora nella vicenda qui in commento, che, eccedendo le garanzie fissate dall'art. 49, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali, lo *standard* nazionale di tutela relativo all'applicazione della legge penale più favorevole non può essere tutelato mediante un rinvio all'art. 7 CEDU non solo perché non coerente rispetto al livello di protezione richiamato dai Trattati ma anche in ragione della violazione delle disposizioni di diritto dell'Unione che assicurano sanzioni effettive e dissuasive in presenza di frodi gravi che ne ledono gli interessi finanziari[98]. Si potrebbe osservare criticamente, come già rilevato dall'Avvocato generale nelle conclusioni in *Lin I* , che in un'Unione di diritto «gli interessi finanziari dell'Unione non possono essere tutelati al costo della violazione dei diritti fondamentali»[99], ma ciò significherebbe caducare le esigenze di effettività del diritto dell'Unione e il perseguimento dei suoi obiettivi, che

[95] A. ROSANÒ, *Interludio tra Lin e Lin II: riflessioni su tutela dei diritti fondamentali e degli interessi finanziari dell'Unione europea alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia*, *op. cit.*, p. 27.
[96] M. BONELLI, *Growing pains: Direct effect, primacy and fundamental rights after Lin*, *op. cit.*, pp. 1069-1070.
[97] Corte di giustizia, sentenza del 6 ottobre 2016, causa C-218/15, *Paoletti e a.*, ECLI:EU:C:2016:748, par. 27 aveva ricordato, da parte sua, che la declinazione in ottica sostanziale dell'istituto della prescrizione opera esclusivamente rispetto alla qualificazione penale dei fatti o in merito alla pena da applicare ad un'infrazione.
[98] Cfr. Corte di giustizia, sentenza *Lin II*, cit., par. 131.
[99] Conclusioni dell'AG Manuel Campos Sánchez-Bordona presentate il 29 giugno 2023 nella causa C-107/23, *Lin*, ECLI:EU:C:2023, par. 150.

conducono all'incompatibilità di una situazione che nella fattispecie in esame avrebbe determinato l'applicazione retroattiva di una legge penale più favorevole anche con riferimento a fatti anteriori alla prima pronuncia della Corte costituzionale del 25 giugno 2018, così traducendosi nell'impunità del sistema repressivo nazionale.

A tal fine, pertanto, appare anche marginale la qualificazione, sostanziale o processuale, che della prescrizione offrono il diritto dell'Unione e l'ordinamento convenzionale, dal momento che la Corte di giustizia stessa registra come «l'elaborazione di un consenso giurisprudenziale sulla questione di come debbano essere applicate leggi che si sono succedute riguardanti la prescrizione è un processo che può durare nel tempo»[100]. Non può non notarsi, sul punto, come il carattere evolutivo nell'identificazione sostanziale o meno dell'istituto sia stato riconosciuto dall'Avvocato generale che, nel presentare le proprie Conclusioni, aveva notato con riferimento al sistema convenzionale che la qualificazione della prescrizione tiene conto della circostanza per cui le disposizioni *de quo* non si limitano a determinare i reati e le pene volte a reprimerli, ma fissano una condizione preliminare per svolgere le indagini del caso[101]. Nello specifico, per la Corte europea dei diritti umani potrebbe configurarsi una violazione dell'art. 7 CEDU quando un imputato viene condannato per un reato ormai prescritto, con la conseguenza di rendere la prescrizione un istituto di natura sostanziale[102]. Non è mancato, in dottrina, chi ha ricavato una sintesi in forza della quale la prescrizione, anche ove intesa in senso processuale, produce comunque conseguenze di carattere sostanziale: essa preclude qualsivoglia accertamento nel merito della sussistenza della responsabilità penale e, di conseguenza, la possibilità di irrogare sanzioni di carattere penale al ricorrere di reati lesivi anche degli interessi finanziari dell'Unione e degli obiettivi che questa si pone[103].

Ciononostante, escludendo l'applicazione della *lex mitior* in tema di prescrizione, la Corte di giustizia in *Lin II* non avalla un abbassamento delle tutele delle posizioni dei cittadini degli Stati membri; essa piuttosto richiede che la prevalenza dei valori di rango nazionale non si svolga in contrasto con esigenze di uniformità, effettività e primato del diritto dell'Unione, specie ove questo assicuri una tutela multilivello coerente per i diritti dei cittadini. L'ordinamento dell'Unione, sul modello *Melloni*, ritiene prevalente l'interesse ad una regolare ed effettiva operatività del sistema di diritto cui i Trattati hanno dato luogo, privilegiando quelle esigenze di effettività che la Corte definisce come «costituzionali» e «riconducibili a valori preminenti e inderogabili comuni agli Stati membri, che possono fare ostacolo a una meccanica applicazione delle misure

[100] Corte di giustizia, sentenza *Lin II*, cit., par. 226.
[101] Cfr. Conclusioni dell'AG Manuel Campos Sánchez-Bordona presentate il 18 dicembre 2025 nella causa C-280/25, *Lin II*, cit., par. 93, con rinvio alla nota n. 51 delle Conclusioni.
[102] Corte EDU, 26 aprile 2022, parere consultivo sulla prescrizione dei reati di tortura, ECLI:CE:ECHR:2022:0426ADV00121, parr. 72-77; 18 giugno 2020, *Antia e Khupenia c Georgia*, ECLI:CE:ECHR:2020:0618JUD000752310, parr. 38-43.
[103] Cfr. I. DIMITRAKOPOULOS, *Statutes of Limitations and Scope of Article 49 (1) of the EU Charter of Fundamental Rights: Weakness of the ECJ's Approach in Taricco and Lin*, *op. cit.*, p. 228.

adottate dall'Unione»[104] nell'ambito della tutela degli interessi finanziari dell'Unione. In questo modo, i giudici di Lussemburgo ricorrono ad un'interpretazione dell'art. 325, par. 1, TFUE e dell'art. 2, par. 1, della Convenzione TIF che non nega la tutela che gli strumenti di protezione sovranazionale riservano al principio di legalità *tout court* considerato: è con particolare riferimento alla *lex mitior*, segnatamente quando questa sia costituita dalla disciplina della prescrizione, che la Corte di giustizia ritiene di dover esercitare prerogative ed elaborare soluzioni che non si traducano in un effetto di neutralizzazione della responsabilità penale degli individui.

Sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, si deve registrare la sopravvenuta armonizzazione raggiunta in sede legislativa per effetto della direttiva 2017/1371[105]: essa, pur risultando inapplicabile *ratione temporis* alla vicenda qui in esame, *ex* art. 83, par. 2, TFUE persegue il ravvicinamento del diritto penale degli Stati membri attraverso norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni[106], «ai fini della prevenzione generale di comportamenti antisociali nel contesto dell'Unione a tutela dei suoi beni giuridici»[107], individuando non già solo i presupposti sostanziali dei comportamenti oggetto di incriminazione ma anche la disciplina processuale a questi riferita. Presupponendo l'esistenza e la permanenza di differenze a livello nazionale, la direttiva completa «per i tipi di condotte fraudolente più gravi in tale settore, la tutela degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi del diritto amministrativo e del diritto civile, evitando al contempo incongruenze sia all'interno di ciascuna di tali branche del diritto che tra di esse»[108]. Con riferimento all'istituto della prescrizione, la direttiva precisa che «gli Stati membri dovrebbero dotarsi di norme sui termini di prescrizione che consentano di contrastare le attività illegali ai danni degli interessi finanziari dell'Unione»[109]: essa non indica quale sia la qualificazione giuridica dell'istituto *de quo* ma riserva, anche su questo punto, ampia autonomia agli Stati nella definizione dei

[104] G. BIAGIONI, *Le garanzie fondamentali dell'ordinamento dell'Unione in materia di cooperazione giudiziaria e i loro beneficiari*, in B. CORTESE (a cura di), *Il diritto dell'Unione europea nei rapporti tra ordinamenti: tra collaborazione, integrazione, identità*. *Atti del convegno 2-3 novembre 2023. Padova*, *op. cit.*, p. 341.

[105] Direttiva 2017/1371/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, *relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*, del 5 luglio 2017, in GUUE L 198 del 28 luglio 2017, pp. 29-41.

[106] V. ZAGREBELSKY, R. CHENAL, L. TOMASI, *Manuale dei diritti fondamentali in Europa*, *op. cit.*, pp. 295.

[107] D. RINOLDI, N. PARISI, *Per un diritto penale europeo: i Trattati di Unione e sul suo funzionamento nonché la Carta dei diritti fondamentali*, in A. DAMATO, P. DE PASQUALE, N. PARISI, *Argomenti di diritto penale europeo*, II ed., Torino, 2014, p. XXVIII.

[108] Direttiva 2017/1371/UE, cit., cons. 3.

[109] Direttiva 2017/1371/UE, cit., cons. 22. Sul punto, la direttiva prescrive, all'art. 12, che le indagini, l'esercizio dell'azione penale, il processo e la conseguente sentenza debbano avvenire, ove sia prevista una pena massima di almeno quattro anni di reclusione, in un periodo di almeno cinque anni dal momento in cui il reato è stato commesso. In deroga a tale previsione, la direttiva ammette che gli Stati membri possano fissare un termine di prescrizione più breve a condizione che non sia inferiore ai tre anni, purché tale termine possa essere interrotto o sospeso al compimento di determinati atti che non vengono, tuttavia, ulteriormente specificati nel dettato legislativo.

concetti e delle categorie giuridiche[110], indicando esclusivamente la previsione di un termine "congruo" quale espressione di una tutela, anche minima, dei diritti che l'istituto mira a garantire[111] in una cornice di garanzia europea.

Nel caso qui in commento, si può osservare come l'esistenza di un rischio sistemico di impunità per frodi lesive degli interessi finanziari giustifichi la disapplicazione dello *standard* di tutela nazionale asseritamente più elevato e maggiormente garantista delle posizioni giuridiche dei cittadini rumeni, così sanando per via giurisprudenziale la tensione tra la disposizione nazionale e l'uniforme applicazione del diritto dell'Unione e il primato che deve ad esso riconoscersi. In chiave prospettica e ai fini di un quadro più organico della sentenza in analisi, tuttavia, non può sottovalutarsi la rilevanza dell'intervento di armonizzazione venutosi a determinare *ex* art. 83, par. 2, TFUE nel settore della tutela del «bene istituzionale per eccellenza costituito dagli interessi finanziari dell'Unione»[112]. Tale processo di armonizzazione, nel realizzare un bilanciamento in sede europea e garantire unità, effettività e primato del diritto dell'Unione[113], non neutralizza comunque il rischio di ulteriori conflitti tra corti nazionali e giudici di Lussemburgo: si può, anzi, ritenere che il margine di azione delle corti nazionali sarà ancora più ristretto, dal momento che la possibilità di invocare l'art. 53 della Carta ai fini dell'applicazione di uno *standard* di tutela nazionale incontra il limite della presenza di un atto di armonizzazione delle normative nazionali idoneo a «definire il *consensus* tra gli Stati membri in punto di garanzie individuali nell'ordinamento dell'Unione»[114], quando «siano in gioco interessi pubblici preminenti tutelati dal diritto dell'Unione»[115]. In questo senso, si può stimare che il rapporto conflittuale tra Corte di giustizia e giudici nazionali sarà destinato tutt'altro che a sopirsi, specie ove si vorranno considerare le appena accennate maggiori difficoltà degli Stati membri, in un prossimo futuro, di invocare con successo l'art. 53 della Carta per consentire l'osservanza di uno *standard* nazionale di tutela in deroga al diritto dell'Unione, in tema di decorrenza e sospensione del termine di prescrizione della responsabilità penale.

Nella vicenda *Lin*, tuttavia, lungi dal sottostimare la questione legata alla qualificazione della prescrizione, l'esito della disapplicazione della disciplina derivante

---

[110] V. FAGGIANI, *Le direttive sui diritti processuali. Verso un «modello europeo di giustizia penale»?*, in *Rivista Freedom, Security and Justice*, 1/2017, p. 87. Sull'armonizzazione nel settore penale, con particolare riferimento alla lotta alla corruzione, si veda A. CASTALDO, *L'intervento dell'Unione europea nella lotta alla corruzione: verso una armonizzazione delle discipline nazionali*, in *Rivista Freedom, Security and Justice*, 2024, n. 3, p. 155 ss.

[111] Cfr. Direttiva 2017/1371/UE, cit., art. 12, par. 1.

[112] D. RINOLDI, N. PARISI, *Per un diritto penale europeo: i Trattati di Unione e sul suo funzionamento nonché la Carta dei diritti fondamentali*, in A. DAMATO, P. DE PASQUALE, N. PARISI, *Argomenti di diritto penale europeo*, *op. cit.*, p. XXXII.

[113] Cfr. B. CORTESE, *L'inquadramento teorico: diritto, ordinamento e costituzionalismo*, in S. CAFARO, E. CHITI, B. CORTESE (a cura di), *Diritto dell'Unione europea*, *op. cit.*, p. 61; G. STROZZI, R. MASTROIANNI, *Diritto dell'Unione europea. Parte istituzionale*, Torino, 2023, IX ed., p. 269.

[114] R. BARATTA, *Il sistema istituzionale dell'Unione europea*, Milano, 2026, IV ed., p. 407.

[115] L. DANIELE, *Diritto dell'Unione europea. Sistema istituzionale, Ordinamento, Tutela giurisdizionale, Competenze*, *op. cit.*, p. 223.

dalla decisione n. 67/2022 si impone per ragioni di effettività del diritto dell'Unione, quale esito del peculiare contemperamento venutosi a determinare a livello giurisdizionale tra tutela dei diritti fondamentali ed effettività degli obiettivi del sistema derivante dai Trattati.

### 5.3. L'equilibrio tra garanzie nazionali ed effettività del diritto dell'Unione

L'intreccio tra il principio del primato del diritto dell'Unione e l'effettiva repressione delle frodi lesive che ne ledono interessi finanziari mediante sanzioni effettive e dissuasive predisposte a livello nazionale avvicina considerevolmente il contesto giuridico in cui si colloca la vicenda *Lin* alla cornice in cui era intervenuta la sentenza *Euro Box Promotion* della Corte di giustizia. Questa aveva ad oggetto cinque domande di pronuncia pregiudiziale proposte *ex* art. 267 TFUE dall'Alta Corte di cassazione e di giustizia rumena: nel solco di una ampia riforma della giustizia e della lotta alla corruzione, le questioni riguardavano la possibilità, per i giudici del rinvio, di disapplicare talune sentenze pronunciate dalla Corte costituzionale – che assumevano, pertanto, carattere vincolante e che, sotto il profilo sostanziale, comportavano un rischio sistemico di impunità in materia di lotta alla corruzione – senza che potesse essere loro imputato un illecito disciplinare[116].

Da tali essenziali coordinate emerge in maniera naturale il collegamento tra le due pronunce della Corte di giustizia: il carattere vincolante delle sentenze della Corte costituzionale e, in via più ampia, delle giurisdizioni superiori andrebbe a determinare un rischio sistemico di impunità e ad integrare, di conseguenza, la violazione dell'obbligo di reprimere le frodi pregiudizievoli degli interessi finanziari dell'Unione con sanzioni effettive e dissuasive. Appare del tutto coerente e corretto, pertanto, che la pronuncia resa in *Euro Box Promotion* venga puntualmente citata dalla Corte di giustizia nella vicenda *Lin* per giustificare la centralità riconosciuta all'effettività dell'azione dell'Unione, richiamando anzitutto la possibilità che il medesimo tentativo di commettere una frode ai danni dell'Unione venga assimilato alla sua avvenuta commissione[117].

L'effettiva repressione delle frodi lesive degli interessi dell'Unione in situazioni che pure non sono da questo del tutto disciplinate influisce sulla discrezionalità degli Stati membri nel determinare uno *standard* di protezione nazionale: tale discrezionalità non può compromettere unità, effettività e primato del diritto dell'Unione. In questo senso, neppure è possibile per ordinamenti nazionali richiamare l'art. 53 della Carta, ai sensi del quale nessuna disposizione della Carta deve essere interpretata quale limitativa o lesiva dei diritti riconosciuti, *ex multis*, «dalle Costituzioni degli Stati membri», per invocare una deroga unilaterale al primato del diritto dell'Unione, disconoscendo anzi il

[116] Corte di giustizia, sentenza del 21 dicembre 2021, cause riunite C-357/19, C-379/19, C-547/19, C-811/19 e C-840/19, *Euro Box Promotion*, ECLI:EU:C:2021:1034, par. 263.
[117] *Ivi*, par. 187: nell'ambito dell'art. 325 TFUE ricadono «*non solo atti che causano concretamente una perdita di risorse proprie, ma anche tentativi di compiere i medesimi atti*».

ruolo della Corte di giustizia nel ricomporre conflitti tra ordinamento dell'Unione e diritto interno, quando anche di rilevanza costituzionale[118].

Le esigenze di salvaguardia di primato, unità ed effettività del diritto dell'Unione si esprimono, nella vicenda *Lin II*, nella "funzionalizzazione" degli istituti penali nazionali così che venga garantita, sotto la sfera repressiva, la necessaria coerenza degli ordinamenti interni agli obiettivi posti nei Trattati: la finalizzazione degli ordinamenti interni, pur nella delicatezza naturalmente insita alla sfera penale, si realizza mediante la disapplicazione delle previsioni idonee a configurare un rischio sistemico di impunità nella repressione delle frodi lesive dell'Unione.

Tale rischio sistemico rappresenta la più rilevante argomentazione a sostegno della disapplicazione della disciplina interna, pur a fronte dell'asserita assenza di criteri a tal fine posti a livello nazionale: già con riferimento alla sentenza *Lin I*, la dottrina aveva ritenuto la pronuncia carente nella parte in cui la Corte di giustizia si limitava riscontrare un rischio sistemico per l'applicazione del diritto dell'Unione senza spiegare quando, effettivamente, primato, unità ed effettività ne uscivano compromessi per via di uno *standard* nazionale di tutela[119] asseritamente in contrasto con tali esigenze. In altri termini, già nella pronuncia *Lin I*, la Corte prescriveva la disapplicazione della disciplina nazionale pur non permettendo di ricavare una regola generale in forza della quale distinguere tra «*cases in which primacy and effectiveness can be limited, and cases in which they cannot, as they would be "compromised"*»[120]. Nella pronuncia *Lin II* qui oggetto di attenzione, la Corte di giustizia fonda la propria valutazione nella ricostruzione dell'ineffettività del quadro repressivo rumeno – segnatamente lo strumento di cooperazione e verifica con cui la Commissione ha monitorato le misure in materia di organizzazione della giustizia e lotta alla corruzione nell'ordinamento nazionale, unitamente alle considerazioni formulate dal giudice del rinvio[121] – facendo emergere criteri oggettivi che suppliscono all'asserita carenza rumena, al ricorrere dei quali deriva un'impunità di sistema e che si sommano, in questo senso integrandolo, al quadro normativo e costituzionale nazionale.

La Corte di giustizia richiama sul punto un criterio cronologico-temporale e un criterio quantitativo: al periodo di quarantasette mesi in cui nessun atto poteva interrompere il decorso della prescrizione veniva ad aggiungersi quantomeno un ulteriore periodo di cinquantuno mesi nel corso del quale trovava applicazione il medesimo regime giuridico; stessa sorte toccava agli atti processuali comunicati all'indagato o all'imputato tra l'entrata in vigore del codice penale del 1968 e la sua abrogazione intervenuta nel 2014[122]. L'elemento temporale, tuttavia, per quanto

[118] Cfr. Corte di giustizia, sentenza del 5 dicembre 2017, causa C-42/17, *M.A.S. e M.B.*, ECLI:EU:C:2017:936, par. 28; L. DANIELE, *Diritto dell'Unione europea. Sistema istituzionale, Ordinamento, Tutela giurisdizionale, Competenze*, *op. cit.*, p. 227.

[119] Sul punto M. BONELLI, *Growing pains: Direct effect, primacy and fundamental rights after Lin*, *op. cit.*, p. 1073.

[120] *Ivi*, p. 1074.

[121] Cfr. Corte di giustizia, sentenza del 16 luglio 2026, causa C-280/25, *Lin II*, cit., par. 164.

[122] Cfr. *ivi*, par. 139.

rilevante, «non sarebbe decisivo nel permettere di determinare la sussistenza di un rischio sistemico»[123]: vi è, infatti, un criterio quantitativo che deriva non già solo dal gran numero di casi ma anche – e soprattutto – dalla determinazione del *quantum* delle gravi frodi lesive degli interessi finanziari dell'Unione che, per l'efficacia diretta dell'art. 2, par. 1, della Convenzione TIF, devono riportare una cifra minima superiore a cinquantamila euro nell'ammontare.

Ove ci si limitasse a tali osservazioni, tuttavia, residuerebbero dubbi circa l'impossibilità di applicare estensivamente, anche nell'ordinamento rumeno, la conclusione raggiunta in *M.A.S. e M.B.*, dal momento che il grado di incertezza applicativa ravvisabile nella vicenda *Lin II* non differirebbe dall'alea legata al numero considerevole di frodi gravi lesive degli interessi finanziari dell'Unione cui la Corte faceva riferimento nell'ammettere una deroga al diritto dell'Unione in nome della determinatezza e prevedibilità del precetto posto, corollari del principio di legalità in materia penale[124].

Una risposta sul punto sembra provenire allorché la Corte di giustizia osserva che la soluzione della disapplicazione della decisione n. 67/2022 serve a tutelare e preservare l'applicazione integrale delle norme relative alle modalità di calcolo della prescrizione che erano in vigore già prima della decisione dell'Alta Corte di cassazione e giustizia. In questo senso, i cittadini non vengono lesi nel loro diritto di poter calcolare *ex ante* il termine di prescrizione, giacché il decorrere del termine non viene sottoposto all'incertezza e alla variabilità che ne deriverebbe se si seguisse il dettato della decisione n. 67/2022. Emerge, di conseguenza, una differenza rilevante che osta all'estensione della giurisprudenza *M.A.S. e M.B.*: la sentenza *Lin* non viola né disattende le legittime aspettative che i singoli potevano nutrire circa il calcolo – e le cause di interruzione – del termine di prescrizione della loro responsabilità penale alla data in cui le frodi lesive degli interessi finanziari dell'Unione erano commesse[125]. In altri termini, richiamando la sentenza *M.A.S. e M.B.*, entrambe le pronunce rese nell'ambito della vicenda *Lin* non comportano una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene a causa dell'insufficiente determinatezza della legge applicabile o dell'applicazione retroattiva di una normativa che impone un regime di punibilità più severo: con riferimento alla determinatezza, la Corte rileva, correttamente dal suo punto di vista, che l'incertezza rispetto alla disciplina applicabile non deriva dal diritto dell'Unione bensì dall'ordinamento nazionale e dalla giurisprudenza costituzionale pertinente e riguarda, ad ogni modo, le frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea e non già anche quelle lesive degli interessi nazionali, con la conseguenza che l'effettività del diritto dell'Unione giustifica anche quella disparità di

[123] A. ROSANÒ, *Interludio tra Lin e Lin II: riflessioni su tutela dei diritti fondamentali e degli interessi finanziari dell'Unione europea alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia*, *op. cit.*, p. 28.
[124] Cfr. R. PALLADINO, *I principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene nell'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE*, cit., p. 234.
[125] Cfr. Corte di giustizia, sentenza *Lin II*, cit., par. 146.

trattamento che la Corte accerta, in maniera lineare, tra lesione degli interessi finanziari dell'Unione ed interessi degli Stati membri.

D'altra parte, si potrebbe rilevare l'applicazione *in malam partem* del diritto dell'Unione in luogo dello *standard* nazionale di maggiore garanzia in tema di prescrizione[126]: anche in questa sede, tuttavia, possono richiamarsi le già svolte riflessioni in materia di effettività. Il diritto dell'Unione difficilmente potrebbe tollerare che da uno *standard* nazionale di sicuro favore per il reo possa derivare, per l'ordinamento sovranazionale, un aggravato pregiudizio all'omogenea ed effettiva applicazione del diritto nato dai Trattati e alla preminenza che deve ad esso riconoscersi. Si può osservare altresì che la stessa armonizzazione raggiunta in tema di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, sebbene successiva alla vicenda qui in commento, realizzi un aprioristico bilanciamento cui gli Stati membri hanno già aderito e cui difficilmente potranno derogare pur in presenza di pregiudizi ai principi di ordine costituzionale, dal momento che «eccezioni e deroghe all'applicazione [del diritto dell'Unione, nda] restano possibili se da esso legittimate»[127], ossia solo ove queste siano elaborate nell'ambito del sistema giuridico dell'Unione.

La portata sostanziale degli obblighi di diritto dell'Unione giustifica il differente regime di applicazione a livello nazionale tra frodi gravi lesive degli interessi finanziari dell'Unione e altre forme di frode, lesive degli interessi finanziari degli Stati membri. Tale disparità è pienamente riassorbita sì dagli obblighi derivanti dall'art. 325, par. 1, TFUE e dall'art. 2, par. 1, Convenzione TIF ma anche dalla circostanza per cui il regime di tutela derivante dalla Carta, segnatamente l'art. 49, par. 1, nelle sue componenti di determinatezza e prevedibilità, si applica agli Stati membri *ex* art. 51, par. 1, «esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione», ossia quando questi agiscono nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione[128]: nel caso qui in commento, la disciplina nazionale appare funzionalmente connessa all'obbligo *ex* art. 325, par. 1, TFUE di adottare tutte le misure legislative e amministrative necessarie per garantire l'esatta repressione delle frodi IVA ai danni degli interessi finanziari dell'Unione, avendo riguardo non solo allo scopo che questa persegue ma anche al suo

[126] P.F. BRESCIANI, *Tutela degli interessi finanziari dell'Unione ed effetto diretto in malam partem in materia penale: una nuova stagione romena per la saga Taricco?*, *op. cit.*, pp. 7-9.
[127] R. BARATTA, *Il sistema istituzionale dell'Unione europea*, *op. cit*., p. 433.
[128] Sulla nozione di ambito di applicazione del diritto dell'Unione, Corte di giustizia, sentenza del 26 febbraio 2013, causa C-617/10, *Åkerberg Fransson*, ECLI:EU:C:2013:105. Si vedano, sul punto, N. LAZZERINI, *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. I limiti di applicazione*, Milano, 2018, pp. 183 ss.; A. WARD, *Article 51*, in S. PEERS, T. HERVEY, J. KENNER, A. WARD, *The EU Charter of Fundamental Rights*, *op. cit*., p. 1562 ss.; G. TESAURO; P. DE PASQUALE, F. FERRARO (a cura di), *Manuale di diritto dell'Unione europea*. *Volume I*, *op. cit.*, p. 165; L. DANIELE, *Diritto dell'Unione europea. Sistema istituzionale, Ordinamento, Tutela giurisdizionale, Competenze*, *op. cit.*, pp. 235-240; U. VILLANI, *Istituzioni di Diritto dell'Unione europea*, *op. cit.*, p. 65; G. GAJA, A. ADINOLFI, *Introduzione al diritto dell'Unione europea*, Bari-Roma, 2025, p. 176; V. ZAGREBELSKY, R. CHENAL, L. TOMASI, *Manuale dei diritti fondamentali in Europa*, *op. cit.*, pp. 87-89; D. SARMIENTO, *The Law of the European Union*, *op. cit.*, pp. 175-176.

carattere e alla coerenza con gli obiettivi dell'Unione[129]. Pertanto, al di fuori dei casi in cui rilevano frodi gravi che ne ledono gli interessi, il diritto dell'Unione si ritrae consentendo l'applicazione dello *standard* nazionale posto dalla decisione n. 67/2022.

## 6. Conclusioni

La vicenda *Lin*, collocandosi nel solco giurisprudenziale avviato da *Taricco* e precisato da *M.A.S. e M.B.*, riconosce nell'effettività del diritto dell'Unione l'obiettivo che gli Stati membri devono perseguire: l'art. 325, par. 1, TFUE pone un obbligo chiaro e preciso cui gli ordinamenti nazionali devono attenersi "compartecipando" alla predisposizione, mediante disposizioni di diritto interno, di sanzioni effettive e dissuasive in grado di reprimere le gravi frodi lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea.

A tal fine, anche le norme nazionali, di carattere sostanziale o processuale che siano, divengono funzionali al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto degli obblighi cui gli Stati si sono vincolati aderendo al processo di integrazione europea. Nel caso di specie, lo *standard* di tutela nazionale relativo alla retroattività *in mitius* della legge penale in tema di prescrizione – oggetto della giurisprudenza di Lussemburgo e Strasburgo – deve essere disapplicato perché, in punto di efficacia, non si dimostra idoneo a garantire unità, effettività e uniformità al diritto dell'Unione, con la conseguenza dell'impossibilità estendere quel limite esterno al primato del diritto dell'Unione che la Corte di giustizia aveva previsto con riferimento ai corollari di determinatezza e prevedibilità della legge penale.

L'obbligo di non applicazione della disciplina interna in tema di prescrizione e determinazione delle sue cause di interruzione non configura un livello deteriore di tutela bensì esprime più correttamente la garanzia che l'effettività dell'ordinamento sovranazionale non sia neutralizzato dall'applicazione di un regime nazionale che si traduce nella sostanziale impunità delle frodi lesive degli interessi finanziari dell'Unione, pur in presenza di un divieto costituzionale di creazione ed attuazione di una *lex tertia* e di una definizione dell'istituto quale ascrivibile al diritto penale sostanziale.

L'interrogativo di fondo, in ottica futura e con riguardo alla correttezza del dialogo tra Corti e ordinamenti, riguarda l'effettiva adesione al *decisum* della Corte di giustizia da parte dei giudici rumeni che, come dimostra il quadro fattuale e giuridico all'origine della seconda sentenza *Lin*, hanno invece ben manifestato di poter procedere ad una valutazione autonoma del diritto dell'Unione così da assicurarne la compatibilità con il

[129] Cfr. Corte di giustizia, sentenza del 18 dicembre 1997, causa C-309/96, *Annibaldi*, ECLI:EU:C:1997:631, parr. 21-23; sentenza dell'8 novembre 2012, causa C-40/11, *Iida*, ECLI:EU:C:2012:691, par. 79; sentenza del 18 luglio 2013, causa C-87/12, *Ymeraga e a.*, ECLI:EU:C:2013:291, par. 41; sentenza del 6 marzo 2014, causa C-206/13, *Siragusa*, ECLI:EU:C:2014:126, par. 25; sentenza del 10 luglio 2014, causa C-198/13, *Julian Hernández e a.*, ECLI:EU:C:2014:2055, par. 37.

dettato costituzionale, con inevitabile lesione delle prerogative della Corte di giustizia. In questo senso, in tema di prescrizione e tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la sentenza *Lin II* non rappresenta che una tappa, rilevante ma comunque interlocutoria, di un dialogo tra corti nazionali e giudici di Lussemburgo nell'ambito del quale la qualificazione sostanziale o processuale dell'istituto risulta marginale ai fini dell'elaborazione di soluzioni che gli ordinamenti nazionali, in particolari dove la prescrizione costituisca un istituto di diritto sostanziale, faticano sovente a recepire.

ABSTRACT: Il presente contributo si propone di analizzare la sentenza *Lin II* della Corte di giustizia, chiamata ad affrontare la tensione tra tutela degli interessi finanziari dell'Unione e garanzia nazionale del principio di legalità penale e applicazione retroattiva della *lex mitior* in tema di prescrizione. Al fine di garantire l'effettività del diritto dell'Unione come obiettivo che gli Stati membri devono perseguire, la pronuncia in commento impone la disapplicazione di uno *standard* nazionale inidoneo a reprimere frodi gravi pregiudizievoli degli interessi finanziari dell'Unione *ex* art. 325 TFUE, anche in presenza di un divieto costituzionale di creazione di una *lex tertia* in materia di interruzione del termine di prescrizione. Il contributo esamina la decisione nell'ottica di un dialogo auspicabilmente collaborativo tra giudici, collocando la disciplina della *lex mitior* in tema di prescrizione nel sistema multilivello di protezione dei diritti fondamentali delineato dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione e dalla CEDU.

KEYWORDS: effettività del diritto dell'Unione – protezione degli interessi finanziari dell'Unione – prescrizione – *lex mitior* – primato del diritto dell'Unione.

## EFFECTIVE PROTECTION OF THE EU'S FINANCIAL INTERESTS AND NATIONAL FUNDAMENTAL RIGHTS GUARANTEES IN THE LIN II JUDGMENT OF THE COURT OF JUSTICE

ABSTRACT: This contribution analyses the *Lin II* judgment of the Court of Justice in light of the tension between the protection of the financial interests of the European Union and the national guarantee deriving from the principle of legality of criminal matters, with particular regard to the retroactive application of *lex mitior* to limitation periods. Following the earlier ruling in *Lin*, the analysis focuses on whether, and to what extent, national courts are required to disapply domestic provisions or judicial interpretations capable of undermining EU law and the effective prosecution of serious fraud under Article 325 TFEU, even when confronting a constitutional prohibition against the judicial creation of a *lex tertia*

governing limitation periods of criminal liability. Finally, the article examines the judgment in the context of a constructive judicial dialogue among the Court of Justice, national courts and the ECtHR on the retroactive application of more lenient rules on limitation periods within the multi-level system of fundamental rights protection.

KEYWORDS: effectiveness of EU Law – protection of the Union's financial interests – limitation period for criminal liability – *lex mitior* – principle of primacy of EU Law.